SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) | Anno 135° — Numero 26

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | Roma - Mercoledì, 2 febbraio 1994 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

RINNOVO ABBONAMENTI «GAZZETTA UFFICIALE

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha dato inizio alla campagna abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1994.

Sono stati predisposti appositi bollettini di c/c postale che saranno inviati direttamente al domicilio di tutti gli abbonati 1993.

Per facilitare il rinnovo degli abbonamenti stessi ed evitare ritardi e/o disguidi, si prega di utilizzare esclusivamente uno di tali bollettini (il «premarcato» nel caso in cui non si abbiano variazioni, il «predisposto» negli altri casi) evitando, se possibile, altre forme di versamento.

Eventuali maggiori chiarimenti possono essere richiesti telefonicamente ai numeri (06) 85082149 - 85082221.

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 29 gennaio 1994, n. 78.

Conversione in legge del decreto-legge 7 dicembre 1993, n. 505, recante garanzia dello Stato su obbligazioni assunte da società controllate da enti a partecipazione pubblica trasformati in società per azioni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 7 dicembre 1993, n. 505, recante garanzia dello Stato su obbligazioni assunte da società controllate da enti a partecipazione pubblica trasformati in società per azioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 gennaio 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

NOTE

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 7 dicembre 1993, n. 505, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 288 del 9 dicembre 1993.

In questa stessa *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 28, è ripubblicato il testo del decreto-legge 7 dicembre 1993, n. 505, corredato della relativa nota, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1708):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (CIAMPI) e dal Ministro del tesoro (BARUCCI) il 9 dicembre 1993.

Assegnato alla commissione (Finanze), in sede referente, il 10 dicembre 1993, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 8ª e 10ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 14 dicembre 1993.

Esaminato dalla 6ª commissione il 22 dicembre 1993.

Esaminato in aula e approvato il 23 dicembre 1993.

Camera dei deputati (atto n. 3547):

Assegnato alla V commissione (Bilancio), in sede referente, il 23 dicembre 1993, con pareri delle commissioni I, II, IV, VI, IX e X.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, l'11 gennaio 1994.

Esaminato in aula, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 26 gennaio 1994.

Esaminato dalla V commissione il 25, 26 gennaio 1994.

Esaminato in aula e approvato il 27 gennaio 1994.

94G0096

DECRETO-LEGGE 1° febbraio 1994, n. 79.

Misure urgenti in materia di partecipazione alla spesa sanitaria, di formazione dei medici e di farmacovigilanza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di partecipazione alla spesa sanitaria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 gennaio 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, delle finanze e per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. È attribuito ai comuni, per l'anno 1993, un contributo di lire 80 miliardi da destinare al finanziamento delle spese di loro competenza per l'assistenza sanitaria degli indigenti. La predetta somma è ripartita ai comuni tenendo conto del reddito medio pro-capite, secondo modalità e procedure da stabilirsi con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della sanità, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'Unione nazionale comuni, comunità montane ed enti montani (UNCEM).

2. A decorrere dal 15 aprile 1993 e fino al 31 dicembre 1993, i prezzi delle specialità medicinali classificate come medicinali prescrivibili dal Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, sono ridotti delle seguenti misure percentuali, con arrotondamento alle lire 100 superiori: specialità medicinali con prezzo superiore a lire 15.000 fino a lire 50.000: 2,5 per cento; specialità medicinali con prezzo superiore a lire 50.000: 4,5 per cento.

3. Al maggiore onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 100 miliardi per l'anno 1993, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate erariali assicurate dal decreto dei Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale in data 31 marzo 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 7 aprile 1993, emanato ai sensi dell'articolo 2 dell'ordinanza 2316/FPC del 29 gennaio 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 2 febbraio 1993.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. All'articolo 3, terzo capoverso, del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1982, n. 12, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'autorizzazione non è dovuta per le prescrizioni relative a prestazioni il cui costo, in base alla normativa vigente, è a totale carico dell'assistito».

6. Per tutti i soggetti affetti da patologia cronica o sottoposti ad interventi di trapianti di organo, il limite dei pezzi per ricetta dei farmaci della terapia cardine di riconosciuta validità scientifica, in somministrazione continua, può essere elevato fino a coprire un periodo di terapia relativo a tre mesi.

Art. 2.

1. La disposizione contenuta nell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531, che consente, per i prodotti a base di antibiotici in confezione monodose, la prescrizione di un numero massimo di sei pezzi per ricetta del Servizio sanitario nazionale, si applica anche ai medicinali somministrati esclusivamente per fleboclisi.

Art. 3.

1. I fondi riservati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1988, n. 109, per la formazione specifica in medicina generale, sono utilizzati per l'assegnazione di borse di studio ai medici che partecipano ai corsi di formazione di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256, e per fare fronte agli oneri connessi ai predetti corsi. L'importo delle borse di studio è pari a quello previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, dedotto il premio dell'assicurazione contro i rischi professionali e gli infortuni connessi all'attività di formazione. All'onere di lire 75 miliardi, per ciascuno degli anni 1993 e 1994, si provvede con le disponibilità già accantonate sul fondo sanitario nazionale di parte corrente.

Art. 4.

1. Entro il 1° ottobre 1994 le regioni e le province autonome individuano gli uffici delle unità sanitarie locali cui competono gli adempimenti previsti dall'articolo 9, commi 2 e 4-*bis*, del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531, e comunicano al Ministero della sanità - Direzione generale del servizio farmaceutico i dati identificativi degli uffici stessi e dei relativi responsabili. Ogni variazione degli uffici o dei responsabili è comunicata entro quindici giorni al Ministero della sanità a cura delle regioni e delle province autonome.

2. Il comma 4 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è sostituito dal seguente:

«4. Il Ministro della sanità accerta lo stato di attuazione presso le regioni del sistema di controllo delle prescrizioni mediche e delle commissioni professionali di verifica. La rilevazione dei dati contenuti nelle prescrizioni mediche è attuata dalle regioni e dalle province autonome con gli strumenti ritenuti più idonei. Il Ministro della sanità acquisisce il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome in ordine alla eventuale attivazione dei poteri sostitutivi. Ove tale parere non sia espresso entro trenta giorni, il Ministro provvede direttamente.».

Art. 5.

1. Con decreto del Ministro della sanità possono essere attribuite al centro nazionale di riferimento di cui all'articolo 14 della legge 2 dicembre 1975, n. 644, anche funzioni di coordinamento operativo nazionale delle attività di prelievo e trapianto di organi e tessuti. Con il medesimo decreto sono riordinati la composizione ed i compiti della consulta tecnica permanente di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409.

Art. 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GARAVAGLIA, *Ministro della sanità*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

GALLO, *Ministro delle finanze*

GALLO, *Ministro delle finanze*

PALADIN, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO

94G0093

DECRETO-LEGGE 2 febbraio 1994, n. 80.

Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerato che, in esito al *referendum* popolare, è stata abrogata la legge istitutiva del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per il riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 gennaio 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Trasferimento di funzioni in materia di turismo e di spettacolo

1. Sono trasferite alle regioni a statuto ordinario, di seguito denominate «regioni», tutte le funzioni amministrative in materia turistica e alberghiera del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo, salvo quelle espressamente attribuite all'Amministrazione centrale dal presente decreto.

2. Al fine della predisposizione del programma promozionale triennale di cui all'articolo 7 della legge 11 ottobre 1990, n. 292, l'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) acquisisce il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, restando comunque salve le attribuzioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, che provvedono a disciplinare con proprie leggi le materie del presente decreto. Il parere deve essere reso entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

3. Sono trasferite alle regioni le seguenti funzioni amministrative in materia di spettacolo:

a) autorizzazione in ordine alla costruzione, trasformazione, adattamento e utilizzo di immobili da destinare a sale ed arene per spettacoli cinematografici e teatrali;

b) nulla osta per i numeri isolati di arte varia in night club;

c) parere per l'occupazione dei lavoratori subordinati extracomunitari nel settore dello spettacolo ai sensi dell'articolo 14 della legge 30 dicembre 1986, n. 943;

d) concessione di sovvenzioni, contributi, premi, indennità compensative, provvidenze straordinarie e altri vantaggi di tipo economico in favore di sale cinematografiche e circoli di promozione cinematografica nonché per le attività di prosa, lirica, concertistica, danza, corali, festival e altre manifestazioni che abbiano preminente carattere e interesse locale o regionale.

4. Le funzioni in materia di spettacolo diverse da quelle di cui al comma 3 sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

5. Con decreto del Presidente della Repubblica, emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, si provvede alla precisazione delle materie indicate al comma 3 ed alla individuazione di altre funzioni di preminente carattere o interesse locale o regionale. Con il decreto sono posti criteri e indirizzi generali per l'esercizio delle competenze di cui al predetto comma 3. Con il medesimo decreto si procede al trasferimento alle regioni a decorrere dal 1° gennaio 1995 dei necessari mezzi finanziari.

6. Il personale del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo può chiedere di essere trasferito, con il consenso dei medesimi, alle regioni o a enti pubblici regionali, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico acquisito.

7. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, promuove la costituzione del Fondo nazionale per lo sviluppo turistico, avente il fine di raccogliere risorse pubbliche e private destinate all'ammodernamento, razionalizzazione e sviluppo dell'offerta turistica italiana. Il Fondo è gestito attraverso apposite convenzioni stipulate dallo Stato e dalle regioni con società, enti e istituti nazionali e regionali a prevalente partecipazione pubblica.

Art. 2.

Funzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di turismo, spettacolo e sport

1. In materia di turismo e spettacolo sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le seguenti funzioni, da esercitarsi attraverso la istituzione di due appositi Dipartimenti:

a) cura delle relazioni internazionali, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, con particolare riguardo per la partecipazione dell'Italia alle organizzazioni operanti a livello europeo e partecipazione alla realizzazione di accordi internazionali;

b) svolgimento delle attività necessarie ad assicurare la partecipazione dell'Italia alla elaborazione delle politiche comunitarie;

c) predisposizione di atti e svolgimento di attività generali necessarie all'attuazione degli atti adottati dalle istituzioni comunitarie, ivi comprese le sentenze della Corte di giustizia, fatte salve le competenze del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie;

d) esercizio delle attività di indirizzo e coordinamento nei confronti delle regioni, anche al fine della promozione unitaria dell'immagine dell'Italia all'estero, dello sviluppo del mercato turistico nazionale e della promozione del turismo sociale;

e) esercizio delle attività di indirizzo e coordinamento relative alla disciplina delle imprese turistiche di cui agli articoli 5 e 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e alla classificazione delle strutture ricettive di cui agli articoli 6 e 7 della legge medesima;

f) raccolta ed elaborazione di dati, anche attraverso sistemi informativi computerizzati;

g) controllo sugli enti già sottoposti alla vigilanza del Ministero del turismo e dello spettacolo;

h) funzioni di sostegno, promozione e vigilanza delle attività di spettacolo non trasferite alle regioni e gestione del fondo unico per lo spettacolo.

2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita altresì le competenze relative agli interventi di cui al decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556, agli interventi di competenza statale di cui al decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, ed al decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1988, n. 92, nonché quelle statali già esercitate dal soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo in materia di vigilanza sul CONI.

3. Nell'osservanza delle rispettive competenze dovrà essere assicurata alle regioni una piena informazione e partecipazione mediante la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in ordine all'adozione e all'attuazione degli atti delle istituzioni della Comunità europea.

Art. 3.

Organizzazione degli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di spettacolo, sport e turismo

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri adotta, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i decreti organizzativi occorrenti ad assicurare lo svolgimento delle funzioni amministrative statali di cui all'articolo 2.

2. In attesa della costituzione del Ministero delle attività culturali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con regolamenti governativi adottati ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e degli articoli 30, 31 e 32 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, di intesa, fermo restando quanto previsto a riguardo nell'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 5, con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, si procede a:

a) riordinare gli organi consultivi istituiti presso il soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo;

b) riordinare gli enti operanti nel settore dello spettacolo e del turismo, prima sottoposti alla vigilanza del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo.

3. I regolamenti di cui al comma 2 si conformano ai seguenti criteri e principi:

a) le funzioni già proprie delle commissioni e degli organi consultivi esistenti presso il soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo sono attribuite ad almeno quattro comitati (musica, cinema, teatro, circhi equestri e spettacoli viaggianti) ciascuno composto di non più di nove membri, scelti tra rappresentanti delle associazioni di categoria ed esperti altamente qualificati. Le funzioni amministrative in materia di revisione dei film e dei lavori teatrali, esercitate dal soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo, sono attribuite al Garante per la radiodiffusione e l'editoria, che le esercita sentite le commissioni di primo grado e di appello di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161, e sentito il consiglio consultivo degli utenti che sarà all'uopo riordinato e integrato; la revisione in lingua originale del film in lingua tedesca da proiettare in provincia di Bolzano è esercitata, su delega del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, dal presidente della giunta provinciale, secondo le previsioni di cui all'articolo 28 della legge 6 agosto 1990, n. 223;

b) il riordino degli enti già vigilati si ispira alle istanze della regionalizzazione e dell'affidamento di funzioni a enti anche di natura privata quando ciò sia conforme a criteri di economicità e funzionalità;

c) è prevista l'incompatibilità dell'appartenenza ai comitati o agli organi dell'ente con l'esercizio di attività professionali obiettivamente tali da pregiudicarne la imparzialità in quanto dirette destinatarie di interventi finanziari pubblici;

d) per il riordino dell'ENIT si procede secondo i principi di cui alla lettera b); l'ENIT può avvalersi, per lo svolgimento delle proprie funzioni, di altre strutture nazionali e straniere mediante convenzioni.

Art. 4.

Gestione dei finanziamenti erogati dallo Stato

1. A decorrere dal 1° gennaio 1994, il fondo istituito dall'articolo 2, comma quarto, della legge 10 maggio 1983, n. 182, ed incrementato ai sensi della legge 13 luglio 1984, n. 311, e dell'articolo 13, comma secondo, lettera d), della legge 30 aprile 1985, n. 163, è utilizzato per la corresponsione di contributi sugli interessi relativi a finanziamenti concessi dalla Banca nazionale del lavoro - Sezione di credito cinematografico e teatrale S.p.a. o da altre banche, enti o società finanziarie legalmente costituite, nonché a favore delle attività musicali e delle attività teatrali di prosa.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti la misura dei contributi e le modalità ed i termini per la loro corresponsione.

Art. 5.

Trasferimento di personale e risorse alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

1. Il personale dipendente del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo, che non si avvalga della facoltà prevista dall'articolo 1, comma 6, è trasferito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e collocato nei ruoli aggiunti dei Dipartimenti di cui all'articolo 2, comma 1, separati da quelli della Presidenza stessa e istituiti secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, salve le eventuali procedure di mobilità di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, da attuarsi verso le altre amministrazioni centrali, come previsto all'articolo 3, comma 2-*bis*, del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202. Il personale conserva la posizione giuridica e il trattamento economico, anche accessorio, acquisiti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. I dipendenti di amministrazioni diverse, comandati presso il soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo, possono chiedere l'inquadramento nei ruoli aggiunti di cui al comma 1, a norma dell'articolo 199 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

3. Il personale del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presta servizio presso altre amministrazioni in posizione di comando può richiedere di essere inquadrato nei ruoli dell'amministrazione ove presta servizio, con il consenso di quest'ultima, nei termini e con le modalità di cui all'articolo 199 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

4. Con il decreto di cui al comma 1 si provvede a fissare i criteri per la riassegnazione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo per l'anno 1993.

5. Con decreto del Ministro del tesoro si provvede alla riutilizzazione del personale dipendente dalla Ragioneria generale dello Stato, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, in servizio presso la Ragioneria centrale del soppresso Ministero alla data del 3 agosto 1993.

Art. 6.

Successione nei rapporti del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo e norma transitoria

1. Le regioni e la Presidenza del Consiglio dei Ministri subentrano nei termini e secondo i settori di competenza, ai sensi del presente decreto, nei diritti, obblighi e rapporti già facenti capo al soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo.

2. Al trasferimento alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, per la parte che non sia già di loro competenza, di funzioni amministrative di promozione, di sostegno e di vigilanza in materia di spettacolo che abbiano carattere o interesse regionale o locale, nonché del personale di cui all'articolo 1, comma 6, si provvede con norme di attuazione ai sensi delle vigenti disposizioni statutarie.

3. Fino all'emanazione dei regolamenti di cui all'articolo 3, continuano ad applicarsi le norme organizzative attualmente in vigore.

4. Gli oneri derivanti dal presente decreto restano contenuti nei limiti delle risorse iscritte nel bilancio di previsione del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo per gli anni 1993 e seguenti.

Art. 7.

Adeguamento della legislazione in materia igienica per gli alberghi

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e sentite le associazioni di settore maggiormente rappresentative in campo nazionale, formula, con atto di indirizzo e coordinamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera *d)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i criteri di adeguamento alle disposizioni vigenti nei Paesi che fanno parte dell'Unione europea delle seguenti normative:

a) la disciplina recata dall'articolo 4 del regio decreto 24 maggio 1925, n. 1102;

b) la disciplina recata dagli articoli 7 e 12 della legge 17 maggio 1983, n. 217, in materia di classificazione alberghiera;

c) la disciplina recata dall'articolo 109 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dal decreto legislativo 11 febbraio 1948, n. 50, in materia di pubblica sicurezza;

d) la disciplina recata dall'articolo 8 della legge 17 maggio 1983, n. 217, in materia di vincolo di destinazione.

Art. 8.

Condono previdenziale per le attività dello spettacolo

1. Il termine del 30 novembre 1993, concernente il pagamento della seconda rata del condono previdenziale di cui al decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, e successive modificazioni, è fissato, per le attività dello spettacolo, al 31 dicembre 1994.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 1994

SCALFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO

94G0102

DECRETO-LEGGE 2 febbraio 1994, n. 81.

Misure urgenti in materia di parcheggi e di trasporti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di parcheggi e di trasporti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 gennaio 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dei trasporti e della navigazione e dell'ambiente e per i problemi delle aree urbane;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Parcheggi

1. Il Ministro per i problemi delle aree urbane, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvede agli adempimenti di cui all'articolo 3, comma 3-*bis*, della legge 24 marzo 1989, n. 122, introdotto dal comma 2 del presente articolo, nonché alla definizione dei requisiti che i soggetti interessati debbono possedere, anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, ai fini dell'ammissione ai contributi previsti dai titoli I e II della legge 24 marzo 1989, n. 122. La rideterminazione dei costi standard e delle modalità di accesso al credito da parte dei comuni e dei soggetti concessionari ai fini della quantificazione del contributo previsto dalla legge n. 122 del 1989 è stabilita, entro lo stesso termine di novanta giorni, con decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, nel rispetto dei criteri indicati, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di seguito denominata Conferenza.

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 della legge 24 marzo 1989, n. 122, è inserito il seguente:

«3-*bis*. Entro il 30 giugno, con cadenza biennale, i comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti sono tenuti ad emanare un bando per la concessione in diritto di superficie di aree comunali ai sensi dell'articolo 9, comma 4, aperto a tutti i soggetti aventi diritto. Nel bando devono essere specificati i criteri di assegnazione delle aree, finalizzati a realizzare il numero più elevato possibile di posti auto, ad uso di residenti ed operatori economici, a basso costo e ridotto impatto ambientale. Per ciascun intervento il diritto di superficie sui posti auto da realizzare, eventualmente non assegnato ai privati interessati o a società anche cooperative appositamente costituite tra gli stessi, può essere assegnato ad associazioni o cooperative di residenti non proprietari e di esercenti attività economiche aventi un insediamento nella zona. Con decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane sono determinate le modalità di riparto delle concessioni tra le categorie degli aventi diritto. Le assegnazioni delle aree devono essere effettuate dalle amministrazioni comunali inderogabilmente entro il 31 dicembre dell'anno di emanazione del bando. Sono esclusi dall'applicazione delle norme della presente legge i bandi pubblicati anteriormente all'8 agosto 1993, sempreché i comuni provvedano entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del predetto decreto ministeriale alla assegnazione in diritto di superficie delle aree di cui all'articolo 9, comma 4. I comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti hanno facoltà di emanare i bandi biennali di cui al presente comma.».

3. Per il 1993 il bando di cui all'articolo 3, comma 3-*bis*, della legge 24 marzo 1989, n. 122, introdotto dal comma 2 del presente articolo, è emanato entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane di cui al comma 1 del presente articolo e le assegnazioni dovranno avvenire entro i centoventi giorni successivi.

4. All'articolo 9, comma 4, della legge 24 marzo 1989, n. 122, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Qualora a richiedere la costituzione del diritto di superficie siano imprese di costruzione o cooperative, su mandato dei soggetti aventi titolo, ovvero associazioni o cooperative di residenti non proprietari e di esercenti attività economiche, i relativi parcheggi possono non essere destinati a pertinenza degli immobili privati ed i membri di tali associazioni o cooperative diventano contitolari del diritto di superficie.».

5. Nel caso di parcheggi di tipo meccanizzato per i quali i posti auto siano utilizzati in maniera promiscua dai diversi proprietari, allo scopo di definire a livello catastale il rapporto di pertinenzialità tra il parcheggio e gli immobili, il condominio assegna in modo convenzionale ciascun posto auto ad un determinato proprietario, ferma restando a livello di regolamento la facoltà di uso comune dell'intera struttura.

6. Il comma 5 dell'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, è sostituito dal seguente:

«5. I parcheggi realizzati ai sensi del comma 1 del presente articolo, nei limiti delle quantità di cui all'articolo 41-*sexies* della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, non possono essere ceduti separatamente dall'unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale. I relativi atti di cessione sono nulli».

7. I parcheggi realizzati ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 24 marzo 1989, n. 122, non possono subire modificazioni nella destinazione d'uso per un periodo di trenta anni decorrente dalla loro realizzazione.

8. Al di fuori dei limiti delle quantità di cui al comma 5 dell'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, come sostituito dal comma 6 del presente articolo, la concessione è soggetta agli oneri determinati dalla amministrazione comunale.

9. Le Ferrovie dello Stato - S.p.a., direttamente o tramite società da esse controllate, e le aziende di trasporto pubblico locale possono usufruire dei contributi di cui alla legge 24 marzo 1989, n. 122, e successive modificazioni, per la realizzazione dei parcheggi di interscambio su aree di propria disponibilità, previsti dagli strumenti urbanistici vigenti.

Art. 2.

Riassegnazione di fondi per la realizzazione dei programmi urbani parcheggi

1. Le regioni che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non abbiano provveduto ad approvare la seconda annualità del programma urbano parcheggi di cui all'articolo 3 della legge 24 marzo 1989, n. 122, ovvero la seconda e terza annualità di cui all'articolo 6 della medesima legge, devono provvedere nel termine di novanta giorni.

2. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i problemi delle aree urbane, sentita la Conferenza, provvede a revocare le somme assegnate a regioni e comuni, rispettivamente, ai sensi degli articoli 3 e 6 della legge 24 marzo 1989, n. 122, per la parte non utilizzata con l'approvazione di specifici programmi. Il provvedimento di revoca può avvenire anche a parziale modifica di eventuali trasferimenti previsti da disposizioni legislative.

3. Le risultanti disponibilità, per effetto della revoca di cui al comma 2, sono riassegnate con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per i problemi delle aree urbane, su conforme parere della Conferenza, alle regioni ed ai comuni che abbiano completato i programmi relativi, rispettivamente, agli articoli 3 e 6 della legge 24 marzo 1989, n. 122. La ripartizione sarà effettuata tenendo conto, per ciascun ente interessato, dei criteri indicati, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dalla Conferenza.

Art. 3.

Trasporti rapidi di massa

1. Al fine di assicurare l'unitaria definizione dell'assetto dei trasporti rapidi di massa, gli interventi di cui alla legge 22 dicembre 1986, n. 910, sono coordinati con quelli di cui alla legge 26 febbraio 1992, n. 211.

2. Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro per i problemi delle aree urbane, stabilisce i criteri per l'attuazione del comma 1 al fine di garantire, in coerenza con le direttive del CIPET, l'inserimento degli interventi medesimi nell'ambito dei piani regionali di trasporto in attuazione delle norme di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 385, e sottoscrive i conseguenti accordi di programma con le regioni interessate.

3. I soggetti competenti a realizzare gli interventi di cui al comma 1 sono tenuti a ricomprendere nei piani finanziari le previsioni di costo relative sia all'esecuzione delle opere, sia agli oneri generali connessi.

4. Alla commissione costituita, con decreto del Ministro dei trasporti del 20 luglio 1989, per la vigilanza sulla esecuzione dei lavori di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, sono altresì attribuite le funzioni previste dall'articolo 6 della legge 26 febbraio 1992, n. 211. La commissione è integrata con due componenti designati dal Ministro per i problemi delle aree urbane. Conseguentemente, è soppressa la commissione di cui al citato articolo 6 della legge n. 211 del 1992.

Art. 4.

Trasporti pubblici locali

1. Le disponibilità del capitolo 7877 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, ivi compresi i residui degli anni 1991 e 1992, pari complessivamente a 450 miliardi di lire, non ancora utilizzate alla data di entrata in vigore del presente

decreto, possono essere utilizzate in tale anno per la concessione di contributi, fino al 95 per cento della spesa, alle regioni a statuto ordinario da destinare alle finalità di cui all'articolo 11, quarto comma, della legge 10 aprile 1981, n. 151, sulla base delle aliquote di riparto adottate per l'anno 1990, allo scopo prioritario di provvedere alla sostituzione degli autobus destinati al trasporto pubblico urbano in esercizio da oltre quindici anni, nel rispetto dei limiti alle emissioni fissati con il decreto del Ministro dell'ambiente in data 23 marzo 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 1° aprile 1992.

2. Le disponibilità di cui al comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno 1993.

Art. 5.

Interporti

1. È abolita la distinzione fra I e II livello degli interporti di cui al capo I della legge 4 agosto 1990, n. 240, ed è soppresso l'istituto della concessione previsto dall'articolo 3 della medesima legge.

2. L'ammissione ai contributi di cui all'articolo 6 della legge 4 agosto 1990, n. 240, è disposta, previa stipula di convenzione, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, con procedure uniformi a quelle adottate per gli interporti di cui all'articolo 9 della medesima legge.

3. Il Ministro dei trasporti e della navigazione definisce, con proprio decreto da emanarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione del piano di cui all'articolo 2 della legge 4 agosto 1990, n. 240, i tempi e le modalità per la presentazione della domanda per l'ammissione ai contributi. La domanda dovrà essere corredata dal progetto preliminare, dal piano finanziario della infrastruttura, nonché dallo studio di impatto ambientale.

4. I soggetti interessati all'ammissione ai contributi dovranno, tra l'altro, all'atto della domanda:

a) rispondere ai requisiti di cui alla deliberazione CIPET del 7 aprile 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 14 maggio 1993;

b) avere un capitale sociale sottoscritto, nel caso si tratti di società per azioni, non inferiore a due miliardi;

c) presentare un piano finanziario per la realizzazione dell'opera che, oltre al concorso dello Stato, preveda il maggior apporto possibile di altre risorse rese disponibili da soggetti pubblici o privati interessati alla realizzazione dell'infrastruttura;

d) prevedere, ai fini dell'ammissione a contributo, una spesa per investimenti complessiva per la quale il concorso dello Stato non superi il 60% dell'importo;

e) dichiarare il proprio impegno a presentare alle autorità competenti, nel caso in cui sia prevista la sosta di automezzi che trasportano sostanze pericolose, un rapporto di sicurezza dell'area interportuale ai fini degli adempimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, sui rischi di incidenti rilevanti e dal decreto del Ministro dell'ambiente 20 maggio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 1991, nonché dai successivi provvedimenti in materia.

5. Sono abrogate le norme di cui al capo I della legge 4 agosto 1990, n. 240, in contrasto con le disposizioni del presente articolo ed in particolare quelle contenute ai commi 2, 3, 4, 5 dell'articolo 3, al comma 2 dell'articolo 5 ed alla lettera *f)*, comma 3, dell'articolo 5.

6. Ai fini della localizzazione e della realizzazione delle opere finalizzate alla costruzione e alla gestione degli interporti di cui alla legge 4 agosto 1990, n. 240, possono essere applicate, secondo gli indirizzi del piano generale dei trasporti, in alternativa a quanto previsto dall'articolo 8 della medesima legge n. 240 del 1990, le norme di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ed all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

COSTA, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

SPINI, *Ministro dell'ambiente e per i problemi delle aree urbane*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

94G0103

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 24 gennaio 1994

Determinazione, per il periodo 1° gennaio 1994-31 dicembre 1995, del limite di valore di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, applicabile agli appalti pubblici di forniture di cui allo stesso decreto legislativo ed a quelli conclusi nell'ambito dei negoziati multilaterali G.A.T.T.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, concernente il testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture in attuazione delle direttive numeri 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE;

Visto in particolare l'art. 1, comma 7, del citato decreto legislativo, che demanda al Ministro del tesoro di provvedere con proprio decreto alle variazioni disposte dalla Commissione delle Comunità europee al limite di valore indicato nel comma 2 del predetto art. 1;

Visto l'accordo sugli appalti pubblici di forniture, concluso nell'ambito dei negoziati multilateriali del General Agreement on Tariffs and Trade (G.A.T.T.) e approvato dal Consiglio delle Comunità con decisione in data 10 dicembre 1979, n. 80/271/CEE, modificato con decisione n. 87/565/CEE, del 16 novembre 1987;

Visto il proprio decreto in data 21 febbraio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 59, dell'11 marzo 1992, con il quale — sulla base della disposizione della Commissione delle Comunità europee, pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee, n. C 321, del 12 dicembre 1992 — il limite di valore previsto dall'art. 1, comma 2, della legge 30 marzo 1981, n. 113, e successive modificazioni, è stato determinato, per il periodo 1° gennaio 1992-31 dicembre 1993, in 125.576 unità di conto europee;

Vista la disposizione della Commissione delle Comunità europee, pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. C 341 del 18 dicembre 1993, con la quale, per il periodo 1° gennaio 1994-31 dicembre 1995, il limite di valore per l'applicazione delle direttive in materia di appalti di pubbliche forniture è stato determinato in 128.771 unità di conto europee;

Decreta:

Articolo unico

Il limite di valore indicato all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, applicabile agli appalti pubblici di forniture di cui allo stesso decreto legislativo ed a quelli conclusi nell'ambito dei negoziati multilaterali del General Agreement on Tariffs and Trade (G.A.T.T.), è fissato, per il periodo 1° gennaio 1994-31 dicembre 1995, in 128.771 unità di conto europee, corrispondenti a lire italiane 213.861.749.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 1994

Il Ministro: BARUCCI

94A0707

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 18 dicembre 1993

Proroga di termini per il completamento delle procedure espropriative ed impositive di servitù, nonché delle opere relative all'impianto O.M. in località Valdellora del comune di La Spezia.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Visto l'art. 231 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il decreto ministeriale 22 novembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 20 dicembre 1989 con il quale furono dichiarate urgenti e indifferibili le opere relative alla costruzione e al funzionamento dell'impianto O.M. di La Spezia;

Considerato che ai sensi dell'art. 3 del citato decreto ministeriale, la espropriazione e l'imposizione di servitù nonché le opere inerenti all'installazione dell'impianto debbono essere compiute entro il termine di quattro anni dalla data di pubblicazione del decreto;

Vista l'istanza della RAI in data 1° dicembre 1993 con la quale la società fa presente che per cause indipendenti dalla sua volontà non è possibile completare entro i termini prescritti la procedura di espropriazione e di imposizione delle servitù nonché completare le opere necessarie al funzionamento dell'impianto;

Considerato che nella fattispecie ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 della citata legge 25 giugno 1865, n. 2359, per la proroga del termine in questione;

Decreta:

Il termine finale di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 22 novembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 20 dicembre 1989, citato nelle premesse, è prorogato di un anno.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 1993

Il Ministro: PAGANI

94A0647

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 26 gennaio 1994

Inserimento dell'impresa Il Sole - Assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede legale in Genova, nell'elenco delle società di assicurazione in possesso dei requisiti previsti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348, recante norme per la costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative,

Vista la legge 10 giugno 1982, n. 348, recante norme per la costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici;

Visto in particolare l'art. 1 della citata legge 10 giugno 1982, n. 348, che stabilisce i requisiti che debbono essere posseduti dalle società autorizzate all'esercizio del ramo cauzione per essere iscritte nell'elenco annuale di cui alla lettera *c)* dell'articolo in parola;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e d'interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421,

Visto il decreto ministeriale in data 16 novembre 1993, concernente l'elenco delle società di assicurazione in possesso dei requisiti previsti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348, per la costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni assunte verso lo Stato ed altri enti pubblici;

Vista la nota in data 18 novembre 1993, n. 306528, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che la società Il Sole - Assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Genova, è in possesso dei requisiti previsti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348,

Ritenuta quindi l'opportunità di integrare il citato decreto ministeriale in data 16 novembre 1993 con l'inserimento della predetta società nel sopraindicato elenco;

Decreta:

Il Sole - Assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede legale in Genova, è inserita nell'elenco delle società di assicurazione in possesso dei requisiti previsti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348, di cui al decreto ministeriale in data 16 novembre 1993, citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 1994

Il direttore generale: CINTI

94A0646

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 21 gennaio 1994.

Prestazioni sanitarie rese da professionisti esenti dall'imposta sul valore aggiunto.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 10, n. 18, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, così come modificato dall'art. 36, comma 9, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito in legge 29 ottobre 1993, n. 427, concernente le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione esenti dall'imposta sul valore aggiunto;

Considerato che detta disposizione prevede che sono esenti dall'IVA le prestazioni rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'art. 99 del testo unico delle leggi sanitarie, ovvero individuate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze;

Visto l'art. 99 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;

Ritenuto di individuare le professioni e arti sanitarie, non previste dal testo unico delle leggi sanitarie, in conformità all'art. 2 e agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979;

Decreta.

Ai sensi dell'art. 10, n. 18, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, così come modificato dall'art. 36, comma 9, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito in legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona dagli esercenti le professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza ai sensi dell'art. 99 del testo unico delle leggi sanitarie, nonché dagli esercenti le seguenti professioni sanitarie:

a) biologo;

b) psicologo;

c) terapista della riabilitazione;

d) ortottista;

e) logopedista;

f) massaggiatore e massofisioterapista diplomato;

g) podologo.

Le prestazioni dei professionisti di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)*, *f)* e *g)* del precedente comma sono esenti dall'IVA solo se erogate su prescrizione medica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 gennaio 1994

Il Ministro della sanità
GARAVAGLIA

Il Ministro delle finanze
GALLO

94A0733

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI UDINE

DECRETO RETTORALE 17 dicembre 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Udine, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1979, n. 298, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge 2 gennaio 1936, n. 78;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

. Visto il decreto ministeriale del 21 ottobre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 aprile 1992, con il quale è stata modificata la tabella didattica XIII-*ter* relativa al corso di laurea in conservazione dei beni culturali con l'inserimento dell'indirizzo «Beni musicali»;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Udine rispettivamente in data:

consiglio di facoltà di lettere e filosofia del 18 febbraio 1993;
consiglio di amministrazione del 1° aprile 1993;
senato accademico del 15 aprile 1993;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale del 29 ottobre 1993;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Udine, approvato e modificato con la normativa sopra indicata, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 1, punto 5), relativo alla facoltà di lettere e filosofia, viene così modificato:

5) facoltà di lettere e filosofia:

a) corso di laurea in conservazione dei beni culturali con i seguenti indirizzi: archivistici e librari; architettonici, archeologici e dell'ambiente; mobili ed artistici; beni musicali;

b) corso di diploma universitario in operatore dei beni culturali.

Il terzo comma dell'art. 42 dello statuto dell'Università degli studi di Udine è soppresso e sostituito dal seguente:

Il corso di laurea in conservazione dei beni culturali si articola in quattro indirizzi:

a) archivistici e librari;
b) architettonici, archeologici e dell'ambiente,
c) mobili ed artistici,
d) beni musicali.

Dopo l'art. 43, capo III - Indirizzo dei beni archivistici e librari, è inserito il seguente testo:

Capo IV

INDIRIZZO DEI BENI MUSICALI

Discipline caratterizzanti l'indirizzo (4 annualità):
1) storia medievale;
2) storia moderna;
3) storia contemporanea;
4) elementi di teoria musicale.

Area delle discipline di interesse generale:
1) antropologia culturale;
2) biblioteconomia e archivistica musicale;
3) critica musicale;
4) didattica musicale;
5) drammaturgia musicale,
6) elementi di armonia e contrappunto;
7) estetica musicale;
8) esegesi delle fonti d'archivio per la storia della musica;
9) etnomusicologia italiana;
10) filologia musicale;
11) filosofia della musica,
12) iconografia musicale;
13) metodologia d'analisi critica musicale;
14) musicologia e conservazione degli strumenti musicali;
15) paleografia e diplomatica;
16) psicologia della musica;
17) sociologia della musica;
18) semiologia della musica;
19) storia degli strumenti a fiato e loro letteratura;
20) storia dei manufatti artchitettonici musicali;
21) storia del clavicembalo e della sua letteratura;
22) storia del cristianesimo;
23) storia della critica e della ricezione musicale;
24) storia della danza e della musica di danza;
25) storia della filosofia;
26) storia della liturgia cattolica e problemi di musica liturgica;
27) storia della liuteria e della sua letteratura;
28) storia della musica delle aree extraeuropee;
29) storia della poesia per musica;
30) storia della prassi esecutiva;
31) storia della stampa e dell'editoria musicale;
32) storia della vocalità;
33) storia dell'interpretazione musicale,
34) storia dell'organo e della sua letteratura;
35) storia del pianoforte e della sua letteratura,
36) storia del restauro,
37) storia del teatro;
38) storia e critica del testo musicale,
39) teoria e forme del canto cristiano.

Area storica

a) età classica..
1) storia della musica dell'età classica;
2) storia greca,
3) storia romana.
4) letteratura greca.
5) filologia classica filologia greca o filologia latina;
6) archeologia e storia dell'arte greca e romana;
7) paleografia greca;
8) papirologia;
9) storia della teoria musicale greca e romana;
10) storia del teatro antico;
11) strutture architettoniche musicali antiche;
12) storia degli strumenti musicali antichi e loro conservazione;
13) storia della musica bizantina

b) età medievale:
1) storia della musica medievale;
2) euristica e istituzioni medievali;
3) filologia latina medievale e umanistica;
4) letteratura italiana medievale e moderna;
5) archeologia medievale;
6) storia dell'arte medievale;
7) storia della poesia per musica del medioevo;
8) teoria e storia della notazione musicale nel medioevo;
9) storia del teatro medievale;
10) storia della miniatura.

c) età moderna:
1) storia della musica dell'età moderna;
2) storia dell'età della riforma e della contro-riforma;
3) storia dell'arte moderna;
4) storia della musica rinascimentale;
5) teoria e storia della notazione musicale nel Rinascimento;
6) storia della musica barocca;
7) storia della teoria musica moderna.

d) età contemporanea:
1) storia della musica contemporanea;
2) storia dell'arte contemporanea;
3) storia del cinema;
4) storia della musica per films;
5) storia del jazz;
6) storia delle musiche alternative (canzone, cabaret, pop music, rock, ecc.);
7) storia della musica riprodotta;
8) storia dell'allestimento scenico musicale.

Area tecnica.

1) acustica musicale;
2) elementi di informatica e scienze della notalogazione dei beni musicali;
3) storia del sistema produttivo musicale,
4) storia delle tecniche orchestrali;
5) fonetica sperimentale;
6) museografia e museotecnica musicale,
7) metodologia e tecniche del restauro dei beni musicali,
8) storia delle arti grafiche d'interesse musicale;
9) teorie e tecniche del restauro dei beni architettonici di interesse musicale;
10) impianti di riproduzione del suono;
11) acustica applicata,
12) elementi di elettroacustica.

Lo studente dovrà seguire quindici annualità secondo un piano coerente fondato sulla tematica di una delle età del medioevo, dell'età moderna o dell'età contemporanea.

Il piano di studi dovrà includere almeno la disciplina indicata per prima in ciascuna delle tre età suddette, quattro discipline dell'area di interesse generale e quattro discipline dell'area delle tecniche».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Udine, 17 dicembre 1993

Il rettore

94A0650

SECONDA UNIVERSITÀ DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 14 ottobre 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 1989 con cui è stato approvato il piano di sviluppo delle università per il quadriennio 1986-90,

Visto l'art. 10 della legge 7 agosto 1990, n. 245, con il quale è stata istituita la Seconda Università degli studi di Napoli;

Visto l'art. 4 del decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 25 marzo 1991;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991 relativo all'approvazione del piano di sviluppo delle università per il triennio 1991-93;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1992 relativo all'allocazione delle strutture della Seconda Università degli studi di Napoli,

Viste le proposte avanzate dalle autorità accademiche della Seconda Università degli studi di Napoli di cui alle deliberazioni del comitato tecnico ordinatore della facoltà di scienze ambientali del 4 novembre 1992, del senato accademico del 14 dicembre 1992 e del consiglio di amministrazione del 23 dicembre 1992,

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 29 luglio 1993,

Riconosciuta la necessità di approvare le modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168,

Decreta:

È istituito presso la facoltà di scienze ambientali della Seconda Università degli studi di Napoli il corso di laurea in scienze ambientali, secondo il seguente ordinamento:

FACOLTÀ DI SCIENZE AMBIENTALI

Art. 1. — La facoltà di scienze ambientali conferisce la laurea in scienze ambientali.

Titolo di ammissione al corso di laurea è quello previsto dal primo comma dell'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Art. 2. — Il corso di laurea in scienze ambientali è organizzato in cinque anni, con trentadue discipline annuali che danno luogo a ventotto esami dei quali quattro integrati. L'impegno didattico complessivo è di 2720 ore. Per le discipline indicate, l'esame integrato è obbligatorio. Il numero degli studenti deve essere determinato di anno in anno dal Ministero su proposta della facoltà, anche in dipendenza delle prospettive di mercato del lavoro

Art. 3. — Il corso di studi è suddiviso in un biennio propedeutico ed in un triennio ad indirizzo terrestre

L'indirizzo terrestre prevede due orientamenti chimico e biologico

Art. 4. — L'organizzazione del corso di laurea è identificata da tre gruppi di discipline:

I - Discipline di formazione generale (biennio propedeutico);
II - Discipline di indirizzo (3°, 4° e 5° anno);
III - Discipline di orientamento (essenzialmente diffuse nel 4° e 5° anno)

Gli insegnamenti del primo e del secondo gruppo sono identificati nominativamente, senza gradi di libertà per il corso di laurea: le discipline di orientamento sono invece attivate a scelta dei corsi di laurea, a condizione che almeno due terzi di esse siano comprese negli elenchi contenuti nella tabella.

Più precisamente:

a) gli insegnamenti del biennio propedeutico costituiti da quattordici discipline di formazione generale, obbligatorie per il corso di laurea e per entrambi gli orientamenti, che danno luogo a dodici esami di cui due integrati.

Il monte orario per l'attività didattica complessiva nel biennio è di 1190 ore, ripartite tra le diverse discipline;

b) per l'indirizzo attivabile, è previsto un numero di discipline obbligatorie, pari a dodici con dieci esami, di cui due integrati.

Il monte orario per l'attività didattica complessiva è di 1020 ore.

Art. 5. — Per ciascun orientamento la tabella contiene un elenco di discipline, tra le quali la facoltà deve scegliere quelle necessarie a costituire due o più blocchi alternativi di quattro per ognuno di essi.

Lo studente deve scegliere uno di essi e le due discipline rimanenti a completamento dei trentadue insegnamenti previsti dal curriculum. Le due discipline possono essere scelte anche da elenchi di diversi orientamenti, purché coerenti con quello adottato.

Il monte orario per l'attività didattica complessiva relativa alle sei discipline ammonta a 510 ore.

Fermo restante il monte orario fissato nonché il numero delle discipline e degli esami, la facoltà può adottare il metodo della didattica integrata limitatamente agli orientamenti.

Art. 6. — Il consiglio di corso di laurea determina, nel rispetto delle norme vigenti, anche le modalità di svolgimento degli esami, fermi restando gli esami integrati previsti dalla tabella, per i quali le commissioni di esame sono costituite dai docenti che hanno afferito agli insegnamenti che danno luogo all'esame integrato secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dall'art. 44 del regolamento studenti, approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

Sono ammessi al terzo anno gli studenti che hanno superato almeno dieci esami dei dodici previsti nel biennio. Per sostenere gli esami delle discipline del triennio bisogna aver superato quella o quelle a completamento del biennio.

Lo studente, preferibilmente nel biennio propedeutico, è tenuto a sostenere un colloquio di conoscenza veicolare di lingua straniera.

Art. 7. — La tesi di laurea dovrà comportare un lavoro sperimentale.

Per le modalità di svolgimento dell'esame di laurea si applicano le disposizioni vigenti. Il diploma di laurea riporta il titolo di laurea in scienze ambientali con l'indicazione dell'indirizzo seguito.

Art. 8. — L'indirizzo di norma va riferito agli ecosistemi (terrestre, ecc.) mentre gli orientamenti possono essere e tematici (chimico, biologico, ecc.) e rivolti ad un particolare aspetto dell'ecosistema che caratterizza l'indirizzo.

La presente tabella prevede un indirizzo a due orientamenti.

La facoltà può proporre l'introduzione di orientamenti diversi da quelli in tabella, in dipendenza di accertare competenze e di esigenze locali.

La facoltà può altresì proporre indirizzi diversi da quello in tabella, derivanti dalla trasformazione di orientamenti attivati, attraverso una modifica di Statuto da effettuare con le procedure previste dalle vigenti disposizioni dell'ordinamento didattico.

Art. 9 *(Biennio propedeutico)*

1° Anno

1) istituzioni di matematica I;
2) fisica generale I;
3) chimica generale ed inorganica;
4) biologia I *(a)*;
5) litologia e geologia;
6) diritto e legislazione dell'ambiente.

2° Anno:

1) istituzioni di matematica II;
2) fisica generale II;
3) chimica organica;
4) biologia II *(b)*;
5) ecologia,
6) fondamenti di analisi di sistemi ecologici (5,6 esame integrato);
7) laboratorio di fisica generale (2,7 esame integrato);
8) economia dell'ambiente.

Nel biennio propedeutico sono obbligatorie anche esercitazioni pratiche (ivi comprese esercitazioni numeriche, metodi di osservazione, campionamento e misure), secondo quanto previsto dall'art. 6, primo comma, della legge 18 marzo 1958, n. 311.

Del monte orario per esercitazioni, almeno il 50% deve essere dedicato alle esercitazioni di laboratorio e di campagna integrate all'interno delle singole aree e tra le varie aree:

a) area biologica generale;
b) area fisiologica generale.

Indirizzi ed orientamenti

Indirizzo *terrestre.*

Titolo conseguibile: laurea in scienze ambientali (indirizzo terrestre)

Le seguenti dodici discipline di indirizzo distribuite sette nel terzo anno, quattro nel quarto e una nel quinto anno, per complessivi dodici esami, comportano un monte orario per l'attività didattica complessiva di milleventi ore. Inderoga a quanto previsto nei principi generali, solo per questo indirizzo è consentito alla facoltà di sostituire l'ecologia applicata (terzo anno) con la disciplina geografia fisica. Ove ciò avvenisse la disciplina ecologia applicata è obbligatoria in tutti gli orientamenti dell'indirizzo.

3° Anno

1) chimica analitica;

2) ecologia applicata;

3) fisica terrestre;

4) geopedologia;

5) teoria ed applicazione delle macchine calcolatrici;

6) laboratorio di analisi chimica (1,6 esame integrato);

7) laboratorio di geopedologia (4,7 esame integrato).

4° Anno

1) climatologia e meteorologia;

2) idrologia e idrogeologia;

3) metodi probabilistici, statistici e processi stocastici;

4) microbiologia.

5° Anno

1) principi di valutazione di impatto ambientale.

Anche per dette discipline è da prevedere un numero di ore di esercitazioni pratiche con le stesse modalità previste per il biennio propedeutico

Orientamento chimico

Nell'orientamento chimico è obbligatoria la scelta di chimica fisica: Le discipline entro le quali devono essere scelti dalla facoltà quattro insegnamenti per costituire i blocchi facoltativi di orientamento sono:

1) analisi chimica strumentale;

2) analisi costi-benefici;

3) analisi degli inquinanti;

4) biochimica applicata;

5) chemometria;

6) chimica dell'ambiente;

7) chimica delle fermentazioni e microbiologia industriale;

8) chimica del restauro;

9) chimica del terreno;

10) chimica fisica;

11) chimica tossicologica;

12) cooperazione internazionale per la tutela dell'ambiente;

13) diritto comparato dell'ambiente;

14) diritto regionale degli enti locali;

15) ecologia applicata;

16) economia dei processi produttivi;

17) economia dello sviluppo e della tutela dell'ambiente;

18) ecotossicologia;

19) esercitazioni di preparazioni chimiche;

20) geografia fisica;

21) geochimica;

22) istituzioni e politica dell'ambiente;

23) metodi e tecniche di antinquinamento;

24) metodi e tecniche di disinquinamento;

25) modelli matematici;

26) pianificazione ed assetto del territorio;

27) politica economia dell'ambiente;

28) radioattività;

29) radiochimica ambientale;

30) tossicologia e controllo degli inquinanti;

31) tutela dei beni artistici e monumentali;

32) tutela dei parchi e delle risorse naturali;

33) chimica fisica ambientale;

34) geomorfologia.

Gli altri due insegnamenti possono essere scelti dallo studente tra quelli della precedente tabella oppure tra quelli relativi all'altro orientamento purché coerenti.

Orientamento biologico.

Le discipline entro le quali devono essere scelti dalla facoltà quattro insegnamenti per costituire i blocchi facoltativi di orientamento sono:

1) analisi costi-benefici;

2) antropologia;

3) biochimica;

4) biochimica applicata;

5) biogeografia;

6) biopedologia;

7) conservazione e protezione della natura;

8) cooperazione internazione per la tutela dell'ambiente;
9) economia dello sviluppo e tutela dell'ambiente,
10) etologia;
11) fisiologia comparata;
12) fisiologia vegetale,
13) genetica,
14) genetica di popolazioni,
15) geografia economica;
16) geografia fisica;
17) gestione delle risorse idriche,
18) idrobiologia;
19) igiene,
20) istituzioni e politica comunitaria dell'ambiente;
21) limnologia,
22) metodi e tecniche di disinquinamento;
23) modelli matematici;
24) politica economica dell'ambiente,
25) radioattività,
26) ricerca operativa e pianificazione delle risorse,
27) sistematica animale;
28) sistematica vegetale.

Gli altri due insegnamenti possono essere scelti dallo studente tra quelli della precedente tabella oppure tra quelli reaitivi all'altro orientamento purché coerenti.

Il monte orario per l'attività didattica complessiva delle sei discipline di orientamento ammonta a 510 ore da distribuire opportunamente nei tre anni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 14 ottobre 1993

Il rettore: MANCINO

94A0649

UNIVERSITÀ COMMERCIALE «LUIGI BOCCONI» DI MILANO

DECRETO RETTORALE 21 settembre 1993

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università commerciale «Luigi Bocconi» approvato con regio decreto 8 marzo 1925, n. 547, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991 «Approvazione del piano di sviluppo delle università per il triennio 1991-93»;

Visto il decreto ministeriale 27 ottobre 1992 e l'allegata nuova tabella VIII contenente gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea della facoltà di economia;

Viste le proposte di modifica allo statuto dell'Università formulate dai competenti organi di questo Ateneo in data 7 aprile 1993 e 3 maggio 1993 concernenti l'istituzione dei corsi di laurea in «economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali» e in «economia e legislazione per l'impresa» e le modifiche all'ordinamento didattico dei corsi di laurea in economia aziendale, in economia politica, in discipline economiche e sociali, modifiche aventi lo scopo di adeguare i relativi ordinamenti didattici alle previsioni del decreto ministeriale 27 ottobre 1992 e all'allegata nuova tabella VIII,

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 14 settembre 1993;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, in particolare gli articoli 6 e 16;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore;

Decreta

In conseguenza delle premesse lo statuto dell'Università commerciale «Luigi Bocconi» di Milano è così ulteriormente modificato.

Art. 1.

All'art. 23 aggiungere all'elenco delle lauree conferite dall'Università Bocconi due punti, il settimo e l'ottavo, con le seguenti denominazioni:

«7) la laurea in economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali;

8) la laurea in economia e legislazione per l'impresa».

Art. 2.

In sostituzione degli articoli da 29 a 36 relativi ai corsi di laurea in economia politica e in economia aziendale sono inseriti i seguenti articoli con conseguente riordino della numerazione successiva:

«Art. 29 (*Laurea in economia politica*). — Il corso di laurea in economia politica ha durata quadriennale. Il suo ordinamento è disciplinato dal decreto ministeriale 27 ottobre 1992 "Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di studio dell'area economica" e dalla allegata tabella VIII "Corsi di laurea della facoltà di economia".

Sono titoli di ammissione al corso di laurea quelli previsti dalle vigenti leggi.

Art. 30 (*Piano di studi*). — Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia politica comprende 10 insegnamenti fondamentali, l'equivalente di almeno 8 insegnamenti annuali, scelti tra i caratterizzanti il corso di laurea stesso, ed altri insegnamenti equivalenti ad un numero di non più di sei annualità.

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia politica deve comprendere, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, almeno 8 insegnamenti dell'area economica, almeno 3 insegnamenti dell'area aziendale, almeno 3 insegnamenti dell'area giuridica e almeno 4 insegnamenti dell'area matematico-statistica.

Annualità e semestralità.

Gli insegnamenti annuali comprendono di norma 70 ore di didattica; quelli semestrali comprendono di norma 35 ore di didattica.

La struttura didattica competente stabilisce quali degli insegnamenti non fondamentali sono svolti con corsi annuali e quali con corsi semestrali.

A tutti gli effetti è stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali. Uno stesso insegnamento annuale può essere articolato in due corsi semestrali, anche con distinte prove d'esame.

Insegnamenti fondamentali.

Gli insegnamenti fondamentali sono annuali e svolti di norma nei primi due anni di corso.

Essi devono rispondere all'esigenza di fornire agli studenti i principi e i contenuti basilari dei rispettivi comparti scientifico-disciplinari, anche in vista del ruolo propedeutico e complementare per l'apprendimento degli altri insegnamenti del corso di laurea.

Il consiglio di facoltà indica i 10 insegnamenti fondamentali da attivare scegliendoli negli elenchi di cui all'art. 26 del decreto ministeriale 27 ottobre 1992 concernente l'ordinamento dei corsi di laurea della facoltà di economia, secondo la seguente distribuzione:

due nell'elenco P01B (economia politica);

due nell'elenco P02A (economia aziendale);

uno nell'elenco P03X (storia economica);

uno nell'elenco N01X (diritto privato);

uno nell'elenco N04B (istituzioni di diritto pubblico);

uno nell'elenco S01A (statistica);

due complessivamente negli elenchi S04A (matematica per le applicazioni economiche) e S04B (matematica finanziaria e scienze attuariali).

Insegnamenti caratterizzanti.

Sono insegnamenti caratterizzanti del corso di laurea in economia politica i seguenti:

Area economica:

econometria;

economia agraria;

economia del lavoro;

economia dello sviluppo;

economia industriale;

economia internazionale;

economia monetaria;

economia pubblica;

economia regionale;

politica economica;

programmazione dello sviluppo e assetto del territorio;

storia del pensiero economico.

Area aziendale:

economia degli intermediari finanziari;

economia e direzione delle imprese;

finanza aziendale.

Area giuridica:

diritto commerciale;

diritto della Comunità europea;

diritto pubblico dell'economia.

Area matematico-statistica:

statistica (II corso);

statistica economica.

Altre aree:

sociologia.

Il consiglio di facoltà può integrare l'elenco degli insegnamenti caratterizzanti con altri 4 insegnamenti a sua scelta che sono considerati caratterizzanti a tutti gli effetti.

Lingue straniere e informatica.

Nel rispetto delle norme stabilite dall'ordinamento didattico, di cui al decreto ministeriale 27 ottobre 1992, relativo al corso di laurea in economia politica, la struttura didattica competente detta disposizioni sulle prove di idoneità o gli esami che devono essere superati nelle lingue straniere e nell'informatica di base e sui relativi corsi da attivare.

Laurea.

La laurea in economia politica si consegue dopo aver superato gli esami di profitto per insegnamenti equivalenti a 24 annualità, le prove di idoneità richieste o gli esami che eventualmente le sostituiscono per le lingue straniere e l'informatica di base e l'esame di laurea.

La struttura didattica competente stabilisce le modalità degli esami di profitto, delle prove di idoneità e dell'esame di laurea.

Art. 31 (*Laurea in economia aziendale*). — Il corso di laurea in economia aziendale ha durata quadriennale. Il suo ordinamento è disciplinato dal decreto ministeriale 27 ottobre 1992 "Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di studio dell'area economica» e dalla allegata tabella VIII "Corsi di laurea della facoltà di economia".

Sono titoli di ammissione al corso di laurea quelli previsti dalle vigenti leggi.

Art. 32 (*Piano di studi*). — Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia aziendale comprende 10 insegnamenti fondamentali, l'equivalente di almeno 8 insegnamenti annuali, scelti tra i caratterizzanti il corso di laurea stesso, ed altri insegnamenti equivalenti ad un numero di non più di sei annualità.

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia aziendale deve comprendere, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, almeno 4 insegnamenti dell'area economica, almeno 8 insegnamenti dell'area aziendale, almeno 3 insegnamenti dell'area giuridica e almeno 3 insegnamenti dell'area matematico-statistica.

Annualità e semestralità.

Gli insegnamenti annuali comprendono di norma 70 ore di didattica; quelli semestrali comprendono di norma 35 ore di didattica.

La struttura didattica competente stabilisce quali degli insegnamenti non fondamentali sono svolti con corsi annuali e quali con corsi semestrali.

A tutti gli effetti è stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali. Uno stesso insegnamento annuale può essere articolato in due corsi semestrali, anche con distinte prove d'esame.

Insegnamenti fondamentali.

Gli insegnamenti fondamentali sono annuali e svolti di norma nei primi due anni di corso.

Essi devono rispondere all'esigenza di fornire agli studenti i principi e i contenuti basilari dei rispettivi comparti scientifico-disciplinari, anche in vista del ruolo propedeutico e complementare per l'apprendimento degli altri insegnamenti del corso di laurea.

Il consiglio di facoltà indica i 10 insegnamenti fondamentali da attivare scegliendoli negli elenchi di cui all'art. 26 del decreto ministeriale 27 ottobre 1992 concernente l'ordinamento dei corsi di laurea della facoltà di economia, secondo la seguente distribuzione:

due nell'elenco P01B (economia politica);
due nell'elenco P02A (economia aziendale),
uno nell'elenco P03X (storia economica);
uno nell'elenco N01X (diritto privato),
uno nell'elenco N04B (istituzioni di diritto pubblico),
uno nell'elenco S01A (statistica);
due complessivamente negli elenchi S04A (matematica per le applicazioni economiche) e S04B (matematica finanziaria e scienze attuariali).

Insegnamenti caratterizzanti.

Sono insegnamenti caratterizzanti del corso di laurea in economia aziendale i seguenti:

Area economica

economia industriale,
economia internazionale,
politica economica;
scienza delle finanze

Area aziendale:

analisi e contabilità dei costi;
economia degli intermediari finanziari;
economia e direzione delle imprese;
finanza aziendale;
marketing;
metodologie e determinazioni quantitative d'azienda;
organizzazione aziendale;
organizzazione del lavoro;
revisione aziendale;
strategia e politica aziendale;
tecnologia dei cicli produttivi.

Area giuridica

diritto commerciale;
diritto del lavoro;
diritto fallimentare;
diritto tributario;
legislazione bancaria.

Area matematico-statistica:

statistica aziendale.

Il consiglio di facoltà può integrare l'elenco degli insegnamenti caratterizzanti con altri 4 insegnamenti a sua scelta che sono considerati caratterizzanti a tutti gli effetti.

Lingue straniere e informatica.

Nel rispetto delle norme stabilite dall'ordinamento didattico, di cui al decreto ministeriale 27 ottobre 1992, relativo al corso di laurea in economia aziendale, la struttura didattica competente detta disposizioni sulle prove di idoneità o gli esami che devono essere superati nelle lingue straniere e nell'informatica di base e sui relativi corsi da attivare.

Laurea.

La laurea in economia aziendale si consegue dopo aver superato gli esami di profitto per insegnamenti equivalenti a 24 annualità, le prove di idoneità richieste o gli esami che eventualmente le sostituiscono per le lingue straniere e l'informatica di base e l'esame di laurea.

La struttura didattica competente stabilisce le modalità degli esami di profitto, delle prove di idoneità e dell'esame di laurea»

Art. 3.

In sostituzione degli articoli da 46 a 50 relativi al corso di laurea in discipline economiche e sociali sono inseriti i seguenti articoli 42 e 43 concernenti il nuovo ordinamento del corso di laurea in discipline economiche e sociali, con conseguente riordino della numerazione successiva.

«Art. 42 (*Laurea in discipline economiche e sociali*). Il corso di laurea in discipline economiche e sociali ha durata quadriennale. Il suo ordinamento è disciplinato dal decreto ministeriale 27 ottobre 1992 "Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di studio dell'area economica" e dalla allegata tabella VIII "Corsi di laurea della facoltà di economia".

Sono titoli di ammissione al corso di laurea quelli previsti dalle vigenti leggi.

Art. 43 (*Piano di studi*). — Il piano di studi per il conseguimento della laurea in discipline economiche e sociali comprende 10 insegnamenti fondamentali, l'equivalente di almeno 8 insegnamenti annuali, scelti tra i caratterizzanti il corso di laurea stesso, ed altri insegnamenti equivalenti ad un numero di non più di sei annualità.

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in discipline economiche e sociali deve comprendere, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, almeno 4 insegnamenti dell'area economica, almeno 2 insegnamenti dell'area aziendale, almeno 4 insegnamenti dell'area giuridica e almeno 4 insegnamenti dell'area matematico-statistica. Deve inoltre comprendere almeno sei annualità tratte dalle discipline dei seguenti settori scientifico-disciplinari

M04X storia contemporanea;

M07B logica e filosofia della scienza;

Q01B storia delle dottrine politiche;

Q02X scienza politica;

Q05A sociologia generale;

Q05C sociologia dei processi economici e del lavoro;

Q05D sociologia del territorio e dell'ambiente.

Q05E sociologia dei fenomeni politici.

Annualità e semestralità.

Gli insegnamenti annuali comprendono di norma 70 ore di didattica; quelli semestrali comprendono di norma 35 ore di didattica.

La struttura didattica competente stabilisce quali degli insegnamenti non fondamentali sono svolti con corsi annuali e quali con corsi semestrali.

A tutti gli effetti è stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali. Uno stesso insegnamento annuale può essere articolato in due corsi semestrali, anche con distinte prove d'esame

Insegnamenti fondamentali.

Gli insegnamenti fondamentali sono annuali e svolti di norma nei primi due anni di corso.

Essi devono rispondere all'esigenza di fornire agli studenti i principi e i contenuti basilari dei rispettivi compatti scientifico-disciplinari, anche in vista del ruolo propedeutico e complementare per l'apprendimento degli altri insegnamenti del corso di laurea.

Il consiglio di facoltà indica i 10 insegnamenti fondamentali da attivare scegliendoli negli elenchi di cui all'art. 26 del decreto ministeriale 27 ottobre 1992 concernente l'ordinamento dei corsi di laurea della facoltà di economia, secondo la seguente distribuzione

due nell'elenco P01B (economia politica),
due nell'elenco P02A (economia aziendale);
uno nell'elenco P03X (storia economica);
uno nell'elenco N01X (diritto privato);
uno nell'elenco N04B (istituzioni di diritto pubblico);
uno nell'elenco S01A (statistica);
due complessivamente negli elenchi S04A (matematica per le applicazioni economiche) e S04B (matematica finanziaria e scienze attuariali).

Insegnamenti caratterizzanti.

Sono insegnamenti caratterizzanti del corso di laurea in discipline economiche e sociali i seguenti:

Area economica

econometria;
economia dello sviluppo;
economia internazionale;
economia monetaria;
economia pubblica;
politica economica;
storia del pensiero economico.

Area aziendale:

economia degli intermediari finanziari.
economia e direzione delle imprese.
finanza aziendale;
marketing,
organizzazione aziendale.

Area giuridica.

diritto commerciale;
diritto pubblico dell'economia.

Area matematico-statistica:

calcolo delle probabilità;
demografia;
matematica per le scienze sociali;
ricerca operativa;
statistica (II corso);
statistica sociale.

Altre aree:

storia delle relazioni internazionali.

Il consiglio di facoltà può integrare l'elenco degli insegnamenti caratterizzanti con altri 4 insegnamenti a sua scelta che sono considerati caratterizzanti a tutti gli effetti.

Lingue straniere e informatica.

Nel rispetto delle norme stabilite dall'ordinamento didattico di cui al decreto ministeriale 27 ottobre 1992, relativo al corso di laurea in discipline economiche e sociali, la struttura didattica competente detta disposizioni sulle prove di idoneità o gli esami che devono essere superati nelle lingue straniere e nell'informatica di base e sui relativi corsi da attivare.

Laurea.

La laurea in discipline economiche e sociali si consegue dopo aver superato gli esami di profitto per insegnamenti equivalenti a 24 annualità, le prove di idoneità richieste o gli esami che eventualmente le sostituiscono per le lingue straniere e l'informatica di base e l'esame di laurea.

La struttura didattica competente stabilisce le modalità degli esami di profitto, delle prove di idoneità e dell'esame di laurea».

Art. 4.

Dopo l'art. 45, sono aggiunti, con il conseguente spostamento degli articoli successivi, i seguenti nuovi articoli 46, 47, 48 e 49 relativi all'ordinamento didattico dei corsi di laurea in economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali e in economia e legislazione per l'impresa, nonché l'art. 50 concernente norme comuni ai corsi di laurea di cui ai punti 2, 3, 5, 6, 7 e 8 dell'art. 23.

«Art. 46 *(Laurea in economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali).* — Il corso di laurea in economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali ha durata quadriennale. Il suo ordinamento è disciplinato dal decreto ministeriale 27 ottobre 1992 "Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di studio dell'area economica e dalla allegata tabella VIII "Corsi di laurea della facoltà di economia".

Sono titoli di ammissione al corso di laurea quelli previsti dalle vigenti leggi.

Art. 47 *(Piano di studi).* — Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali comprende 10 insegnamenti fondamentali, l'equivalente di almeno 8 insegnamenti annuali, scelti tra i caratterizzanti il corso di laurea stesso, ed altri insegnamenti equivalenti ad un numero di non più di sei annualità.

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali deve comprendere, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, almeno 5 insegnamenti dell'area economica, almeno 5 insegnamenti dell'area aziendale, almeno 5 insegnamenti dell'area giuridica e almeno 3 insegnamenti dell'area matematico-statistica.

Annualità e semestralità.

Gli insegnamenti annuali comprendono di norma 70 ore di didattica; quelli semestrali comprendono di norma 35 ore di didattica.

La struttura didattica competente stabilisce quali degli insegnamenti non fondamentali sono svolti con corsi annuali e quali con corsi semestrali.

A tutti gli effetti è stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali. Uno stesso insegnamento annuale può essere articolato in due corsi semestrali, anche con distinte prove d'esame.

Insegnamenti fondamentali.

Gli insegnamenti fondamentali sono annuali e svolti di norma nei primi due anni di corso.

Essi devono rispondere all'esigenza di fornire agli studenti i principi e i contenuti basilari dei rispettivi comparti scientifico-disciplinari, anche in vista del ruolo propedeutico e complementare per l'apprendimento degli altri insegnamenti del corso di laurea.

Il consiglio di facoltà indica i 10 insegnamenti fondamentali da attivare scegliendoli negli elenchi di cui all'art. 26 del decreto ministeriale 27 ottobre 1992 concernente l'ordinamento dei corsi di laurea della facoltà di economia, secondo la seguente distribuzione:

due nell'elenco P01B (economia politica);
due nell'elenco P02A (economia aziendale);
uno nell'elenco P03X (storia economica);
uno nell'elenco N01X (diritto privato);
uno nell'elenco N04B (istituzioni di diritto pubblico);
uno nell'elenco S01A (statistica);
due complessivamente negli elenchi S04A (matematica per le applicazioni economiche) e S04B (matematica finanziaria e scienze attuariali).

Insegnamenti caratterizzanti.

Sono insegnamenti caratterizzanti del corso di laurea in economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali i seguenti:

Area economica:

cooperazione allo sviluppo;
economia internazionale;
economia pubblica;
istituzioni economiche internazionali;
politica economica;

programmazione dello sviluppo e assetto del territorio;

programmazione economica;

storia delle relazioni economiche internazionali

Area aziendale.

economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche;

organizzazione delle aziende e delle amministrazioni pubbliche;

programmazione e controllo delle amministrazioni pubbliche.

Area giuridica:

contabilità di Stato,

diritto amministrativo;

diritto del lavoro;

diritto internazionale dell'economia;

diritto pubblico dell'economia.

Area matematico statistica

contabilità nazionale;

statistica sociale.

Altre aree:

scienza dell'amministrazione;

sociologia;

storia dell'amministrazione pubblica.

Il consiglio di facoltà puo integrare l'elenco degli insegnamenti caratterizzanti con altri 4 insegnamenti a sua scelta che sono considerati caratterizzanti a tutti gli effetti.

Lingue straniere e informatica.

Nel rispetto delle norme stabilite dall'ordinamento didattico, di cui al decreto ministeriale 27 ottobre 1992, relativo al corso di laurea in economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali, la struttura didattica competente detta disposizioni sulle prove di idoneità o gli esami che devono essere superati nelle lingue straniere e nell'informatica di base e sui relativi corsi da attivare.

Laurea.

La laurea in economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali si consegue dopo aver superato gli esami di profitto per insegnamenti equivalenti a 24 annualità, le prove di idoneità richieste o gli esami che eventualmente le sostituiscono per le lingue straniere e l'informatica di base e l'esame di laurea.

La struttura didattica competente stabilisce le modalità degli esami di profitto, delle prove di idoneità e dell'esame di laurea.

Art. 48 (*Laurea in economia e legislazione per l'impresa*). — Il corso di laurea in economia e legislazione per l'impresa ha durata quadriennale.

Il suo ordinamento è disciplinato dal decreto ministeriale 27 ottobre 1992 "Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di studio dell'area economica" e dalla allegata tabella VIII "Corsi di laurea della facoltà di economia".

Sono titoli di ammissione al corso di laurea quelli previsti dalle vigenti leggi.

Art. 49 (*Piano di studi*). — Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia e legislazione per l'impresa comprende 10 insegnamenti fondamentali, l'equivalente di almeno 8 insegnamenti annuali, scelti tra i caratterizzanti il corso di laurea stesso, ed altri insegnamenti equivalenti ad un numero di non più di sei annualità.

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia e legislazione per l'impresa deve comprendere, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, almeno 4 insegnamenti dell'area economica, almeno 5 insegnamenti dell'area aziendale, almeno 6 insegnamenti dell'area giuridica e almeno 3 insegnamenti dell'area matematico-statistica.

Annualità e semestralità.

Gli insegnamenti annuali comprendono di norma 70 ore di didattica; quelli semestrali comprendono di norma 35 ore di didattica.

La struttura didattica competente stabilisce quali degli insegnamenti non fondamentali sono svolti con corsi annuali e quali con corsi semestrali.

A tutti gli effetti è stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali. Uno stesso insegnamento annuale può essere articolato in due corsi semestrali, anche con distinte prove d'esame.

Insegnamenti fondamentali.

Gli insegnamenti fondamentali sono annuali e svolti di norma nei primi due anni di corso.

Essi devono rispondere all'esigenza di fornire agli studenti i principi e i contenuti basilari dei rispettivi comparti scientifico-disciplinari, anche in vista del ruolo propedeutico e complementare per l'apprendimento degli altri insegnamenti del corso di laurea.

Il consiglio di facoltà indica i 10 insegnamenti fondamentali da attivare scegliendoli negli elenchi di cui all'art. 26 del decreto ministeriale 27 ottobre 1992 concernente l'ordinamento dei corsi di laurea della facoltà di economia, secondo la seguente distribuzione:

due nell'elenco P01B (economia politica),

due nell'elenco P02A (economia aziendale),

uno nell'elenco P03X (storia economica),

uno nell'elenco N01X (diritto privato);

uno nell'elenco N04B (istituzioni di diritto pubblico);

uno nell'elenco S01A (statistica);

due complessivamente negli elenchi S04A (matematica per le applicazioni economiche) e S04B (matematica finanziaria e scienze attuariali)

Insegnamenti caratterizzanti.

Sono insegnamenti caratterizzanti del corso di laurea in economia e legislazione per l'impresa i seguenti:

Area economica:

economia del lavoro;

economia e politica industriale;

scienza delle finanze;

storia dell'industria.

Area aziendale:

economia degli intermediari finanziari,

economia dei gruppi delle concentrazioni e delle cooperazioni aziendali;

economia e direzione delle imprese;

finanza aziendale;

metodologie e determinazioni quantitative di azienda;

strategia e politica aziendale.

Area giuridica:

diritto bancario;

diritto commerciale,

diritto degli intermediari finanziari;

diritto del lavoro;

diritto della Comunità europea;

diritto fallimentare;

diritto internazionale;

diritto penale commerciale;

diritto pubblico dell'economia;

diritto tributario;

Area matematico-statistica:

statistica aziendale

Il consiglio di facoltà può integrare l'elenco degli insegnamenti caratterizzanti con altri 4 insegnamenti a sua scelta che sono considerati caratterizzanti a tutti gli effetti.

Lingue straniere e informatica.

Nel rispetto delle norme stabilite dall'ordinamento didattico, di cui al decreto ministeriale 27 ottobre 1992, relativo al corso di laurea in economia e legislazione per l'impresa, la struttura didattica competente detta disposizioni sulle prove di idoneità o gli esami che devono essere superati nelle lingue straniere e nell'informatica di base e sui relativi corsi da attivare.

Laurea

La laurea in economia e legislazione per l'impresa si consegue dopo aver superato gli esami di profitto per insegnamenti equivalenti a 24 annualità, le prove di idoneità richieste o gli esami che eventualmente le sostituiscono per le lingue straniere e l'informatica di base e l'esame di laurea.

La struttura didattica competente stabilisce le modalità degli esami di profitto, delle prove di idoneità e dell'esame di laurea.

Art. 50 (*Norme comuni ai corsi di laurea*) — Le norme comuni di seguito indicate si applicano ai corsi di laurea di cui ai punti 2, 3,.5, 6, 7 e 8 dell'art. 23 e precisamente ai corsi di laurea in:

economia politica;

economia aziendale.

discipline economiche e sociali;

economia delle istituzioni e dei mercati finanziari;

economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali;

economia e legislazione per l'impresa.

Insegnamenti fondamentali.

Per tali corsi di laurea sono individuati i seguenti dieci insegnamenti fondamentali scelti negli elenchi di cui all'art. 26 della tabella VIII allegata al decreto ministeriale 27 ottobre 1992 secondo i criteri indicati all'art. 6 della medesima tabella:

1 P01B economia politica;

2 P01B istituzioni di economia;

3 P03X storia economica;

4 P02A economia aziendale;

5 P02A metodologie e determinazioni quantitative di azienda;

6 N01X istituzioni di diritto privato;

7 N04B istituzioni di diritto pubblico;

8 S01A statistica;

9 S04A matematica generale;

10 S04A matematica per le applicazioni economiche e finanziarie.

Insegnamenti caratterizzanti.

Per ciascuno di tali corsi di laurea sono annualmente attivati almeno 12 insegnamenti individuati dal consiglio di facoltà tra quelli previsti dal rispettivo elenco degli insegnamenti caratterizzanti di cui alla tabella VIII del decreto ministeriale 27 ottobre 1992; elenco eventualmente integrato secondo quanto previsto dallo stesso decreto ministeriale.

Altri insegnamenti.

Oltre agli insegnamenti fondamentali e caratterizzanti, il consiglio di facoltà individua gli altri insegnamenti attivabili per la definizione dei piani di studio dei corsi di laurea, dei rispettivi indirizzi e piani liberi.

Il consiglio di facoltà può altresì deliberare l'attivazione di insegnamenti riservati agli studenti dei programmi scambi con università straniere e agli studenti dei corsi singoli, ivi compresa la lingua italiana per stranieri.

Insegnamenti linguistici.

Per tali corsi di laurea sono anche attivabili, su decisione del consiglio di facoltà, le lingue straniere previste all'art. 4 della sopracitata tabella VIII: lingua inglese, lingua francese, lingua spagnola, lingua tedesca, lingua russa, lingua portoghese, lingua araba, lingua cinese e lingua giapponese».

Milano, 21 settembre 1993

Il rettore: MONTI

94A0648

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 ottobre 1993.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Tirano dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di un percorso agricolo da parte della sig.ra Sabbadini Angela. (Deliberazione n. V/42773).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*,

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 21 giugno 1993, prot. n. 27595, dalla sig.ra Sabbadini Angela per la realizzazione di un percorso agricolo su area ubicata nel comune di Tirano (Sondrio), mappali 33, 34, 54, 55, foglio 6, per la sola parte interessata dall'intervento sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 431/85, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Vista la delibera del consiglio comunale del 27 marzo 1992, prot. n. 5804;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto ambientale delle opere;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare della pianificazione paesistica.

Riconosciuto, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali inerenti l'attività agricola locale;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi da prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993 la presente deliberazione non è soggetta a controllo.

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nel comune di Tirano (Sondrio), mappali 33, 34, 54, 55, foglio 6, per la sola parte interessata dall'intervento dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV 3859 del 10 dicembre 1985.

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 26 ottobre 1993

Il presidente: MORANDI

Il segretario: FERMO

94A0588

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 ottobre 1993

Rettifica alla deliberazione della giunta regionale 7 settembre 1993, n. V/40907, concernente stralcio di un'area ubicata nel comune di Valbondione dall'ambito territoriale n. 13 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di un impianto idroelettrico ed una metanizzazione da parte del comune e della società Arist S.r.l. (Deliberazione n. V/42776)

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la deliberazione di giunta regionale in data 7 settembre 1993 n. 40907, con la quale si approvava lo stralcio dell'area ubicata nel comune di Valbondione (Bergamo), mappali 872, 877, 1385, 1389, foglio 9, mappali 1382, 1386, 1974, 731, 861, 1663, 860, 735, 1650, 1651, 1652, 738, foglio 10, mappali 737, 863, 819, 1771, 1259, 456, 1952, 1354, foglio 17;

Visto che nella precedente delibera n. 40907 del 7 settembre 1993 per mero errore materiale, non sono stati trascritti erroneamente alcuni mappali, rispetto a quanto richiesto dall'amministrazione comunale di Valbondione (Bergamo) nell'istanza di stralcio prot. n. 13429 del 1° aprile 1993;

Considerato che l'esatta richiesta di stralcio contenuta nella suddetta istanza è la seguente: «Stralcio dell'area ubicata nel comune di Valbondione (Bergamo), mappali 872, 877, 1385, 1389, foglio 9, mappali 1382, 1386, 1974, 731, 861, 1663, 860, 735, 1650, 1651, 1652, 738, foglio 10, mappali 737, 863, 819, 1771, 1259, 456, 1952, 1354, foglio 17»;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla rettifica dei suddetti errori materiali contenuti nella deliberazione di giunta regionale n. 40907/93;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993;

Ad unanimità di voti;

Delibera:

1) di rettificare come di seguito specificato la precedente deliberazione di giunta regionale n. 40907/93: «di stralciare per le motivazioni di cui in premessa l'area ubicata nel comune di Valbondione (Bergamo), mappali 872, 877, 1385, 1389, foglio 9, mappali 1382, 1386, 1974, 731, 861, 1663, 860, 735, 1650, 1651, 1652, 738, foglio 10, mappali 737, 863, 819, 1771, 1259, 456, 1952, 1354, foglio 17».

Milano, 26 ottobre 1993

Il presidente: MORANDI

Il segretario: FERMO

94A0589

REGIONE VALLE D'AOSTA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 1993

Scioglimento del consiglio comunale di Ayas e nomina del commissario. (Deliberazione n. 11326).

LA GIUNTA REGIONALE

Sentita la relazione del presidente della giunta regionale, dalla quale emerge che:

il 26 novembre u.s. alle ore 20,40 al termine di una breve riunione del consiglio comunale di Ayas, otto consiglieri hanno presentato le dimissioni;

che per la fattispecie in esame si rende obbligatorio lo scioglimento del consiglio comunale ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera *b)*, punto 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, in quanto non è assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per dimissioni di oltre la metà dei consiglieri;

Visto l'art. 43, dello statuto speciale che assegna alla giunta regionale la facoltà di sciogliere i consigli comunali, sentito il consiglio regionale e con l'osservanza delle norme stabilite dalle leggi dello Stato,

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio regionale nell'adunanza del 22 dicembre 1993 con deliberazione n. 402/X;

Visto il parere favorevole rilasciato dal dirigente incaricato del servizio rapporti con gli enti locali, gestione segretari comunali e affari di culto della presidenza della giunta, ai sensi del combinato disposto dall'art. 72 della legge regionale n. 3/1956, e successive modificazioni, e dell'art. 21 della legge regionale n. 18/1980, e successive modificazioni, in ordine alla legittimità della presente deliberazione;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi mediante votazione segreta, per quanto concerne la nomina del commissario;

Delibera:

1. Il consiglio comunale di Ayas è sciolto dalla data odierna.

2. Il sig. Saverio Favre, nato ad Ayas il 12 gennaio 1954 è nominato commissario del comune di Ayas, fino al rinnovo del consiglio comunale.

3. Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale alla giunta comunale ed al sindaco ai sensi delle leggi vigenti e dello statuto comunale pubblicato nel Bollettino ufficiale del 22 settembre 1993, 1° supplemento ordinario al n. 41;

4. Di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo della commissione di coordinamento per la Valle d'Aosta in quanto non compresa nelle categorie indicate nell'art. 1 del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40, come corretto dal successivo 10 novembre 1993, n. 479, e di darne esecuzione.

Aosta, 30 dicembre 1993

Il presidente della giunta regionale
VIERIN

Il dirigente rogante
RUBBO

94A0742

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 7 dicembre 1993, n. 505 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 288 del 9 dicembre 1993), **convertito, senza modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 78** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 4), **recante: «Garanzia dello Stato su obbligazioni assunte da società controllate da enti a partecipazione pubblica trasformati in società per azioni».**

AVVERTENZA

Si procede alla ripubblicazione del testo del presente decreto corredato della relativa nota, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del Regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Art. 1.

1. In connessione con le operazioni di ristrutturazione e dismissione delle aziende dell'EFIM in liquidazione, il Ministero del tesoro è autorizzato a garantire l'I.R.I. S.p.a. per le fideiussioni dallo stesso rilasciate nell'interesse di aziende del settore difesa dell'EFIM per l'adempimento di obbligazioni contrattuali relative all'esecuzione di forniture. La garanzia cessa di avere efficacia all'atto del trasferimento al gruppo I.R.I. delle aziende del settore difesa dell'EFIM in liquidazione.

2. Il Ministero del tesoro è altresì autorizzato a garantire l'I.R.I. S.p.a. per le fideiussioni rilasciate o da rilasciare a favore della TAV Treno Alta Velocità S.p.a. per il puntuale e corretto adempimento da parte dei consorzi, dei quali facciano parte anche aziende controllate dall'I.R.I., affidatari degli interventi relativi al sistema «Alta Velocità», di tutte le obbligazioni a loro carico secondo le previsioni delle relative convenzioni ed atti integrativi. La garanzia cesserà di avere efficacia a seguito del collaudo finale delle opere realizzate in base a dette convenzioni ed atti integrativi. Il Ministero del tesoro garantisce inoltre l'adempimento degli obblighi derivanti alle Ferrovie dello Stato S.p.a. nei confronti della TAV S.p.a. in relazione alla concessione, realizzazione e gestione del sistema Alta Velocità.

Art. 2.

1. L'articolo 2, comma primo, lettera *m)*, della legge 17 maggio 1985, n. 210 ***(a)***, si intende applicabile per i mutui ed i prestiti obbligazionari, nonché per i prestiti destinati alla ristrutturazione dei finanziamenti in essere, contratti dalla «Ferrovie dello Stato S.p.a.», a condizione che gli oneri delle relative operazioni siano a carico dell'erario sulla base delle leggi vigenti.

(a) Si riporta qui di seguito l'art. 2 della legge n. 210/1985 (Istituzione dell'ente «Ferrovie dello Stato»), limitatamente all'alinea e alla lettera *m)* del primo comma di detto articolo.

«L'ente "Ferrovie dello Stato" provvede con criteri di economicità e di efficienza e nel rispetto dei principi della normativa comunitaria:

a) - l) (Omissis);

m) a reperire mezzi finanziari, per le necessità dell'impresa, mediante la contrazione di mutui o l'assunzione di obbligazioni sul mercato nazionale o estero, previa autorizzazione del Ministro dei trasporti, di concerto con quello del tesoro e con garanzia dello Stato secondo le disposizioni vigenti».

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

94A0730

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Approvazione del nuovo statuto della Società italiana per l'organizzazione internazionale, in Roma

Con decreto ministeriale n. 6531 in data 27 dicembre 1993, vistato dalla Ragioneria centrale presso il Ministero degli affari esteri in data 13 gennaio 1994, viene approvato il nuovo statuto della Società italiana per l'organizzazione internazionale - SIOI, con sede in Roma.

94A0652

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 495, recante: «Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport».

Il decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 495, recante: «Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 285 del 4 dicembre 1993.

94A0744

Mancata conversione del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 497, recante: «Misure urgenti in materia di partecipazione alla spesa sanitaria, di formazione dei medici e di farmacovigilanza».

Il decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 497, recante: «Misure urgenti in materia di partecipazione alla spesa sanitaria, di formazione dei medici e di farmacovigilanza» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 285 del 4 dicembre 1993.

94A0705

Mancata conversione del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 498, recante: «Misure urgenti in materia di parcheggi e di trasporti».

Il decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 498, recante: «Misure urgenti in materia di parcheggi e di trasporti» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 285 del 4 dicembre 1993.

94A0745

MINISTERO DELLA SANITÀ

Atto di intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per la definizione del «Progetto obiettivo AIDS 1994-1996».

La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 25 novembre 1993 ha approvato, con alcune osservazioni, l'atto di intesa per la definizione del «Progetto obiettivo AIDS 1994-1996», presentato dal Ministero della sanità, in data 6 ottobre 1993. Si riporta di seguito il relativo testo, con le modifiche conseguenti al recepimento di dette osservazioni:

«PERCHÉ UN PROGETTO OBIETTIVO

Un organico programma di lotta contro l'infezione da HIV/AIDS assume di necessità tutte le caratteristiche proprie di quello che la legge 23 ottobre 1985, n. 595, definisce come progetto-obiettivo, vale a dire "un impegno operativo idoneo a fungere da polo di aggregazione di attività molteplici delle strutture sanitarie, integrate dai servizi socio-assistenziali, al fine di perseguire la tutela socio-sanitaria dei soggetti destinatari del progetto".

È noto infatti che l'infezione da HIV AIDS è un problema di sanità pubblica emergente con risvolti di carattere sociale, morale, psicologico che si intrecciano con quelli biologici, clinici e assistenziali determinando una situazione di particolare complessità sia sul piano generale che individuale.

In relazione a queste considerazioni, in Italia è stata approvata una apposita legge in materia (legge 5 giugno 1990, n. 135). Un progetto-obiettivo finalizzato alla "Lotta all'AIDS" è stato inoltre approvato, a stralcio del Piano sanitario nazionale 1990-1992 con le risoluzioni della commissione affari sociali della Camera dei deputati in data 21 marzo 1990 e della commissione igiene e sanità del Senato in data 16 maggio 1990. Tali strumenti hanno consentito di pianificare e di avviare un insieme articolato di iniziative che riguardano tanto gli ambiti della prevenzione e dell'assistenza che quelli della ricerca e della formazione degli operatori.

Si tratta ora di aggiornare la strategia di intervento complessiva tenendo conto dei mutamenti delle conoscenze intervenute e delle nuove risultanze epidemiologiche.

In via preliminare si deve evidenziare che per gli interventi relativi alla lotta all'AIDS, come per la tossicodipendenza, sono state previste dal legislatore risorse finanziarie specifiche, nell'ambito di una disciplina particolare che ha espressamente disposto la periodica revisione dei programmi di intervento ai fini di adeguarli alle esigenze che via via si manifestano. Da ciò consegue che, nei limiti di quelle disponibilità finanziarie e degli indirizzi fissati dalla legge, l'adeguamento dei programmi alle esigenze sopravvenute possa essere effettuato mediante strumenti a se stanti, distinti rispetto al piano sanitario nazionale, e precisamente mediante la periodica presentazione delle relative proposte alle competenti commissioni affari sociali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ai fini della formulazione dei conseguenti indirizzi.

Si deve sottolineare, al riguardo, che l'art. 1 della legge n. 135 del 1990, riguardante il programma di costruzione e la ristrutturazione dei reparti di ricovero per malattie infettive, la realizzazione di spazi per le attività di ospedale diurno e l'istituzione o il potenziamento dei laboratori di microbiologia, virologia e immunologia nonché di altri reparti individuati dalle regioni perché impegnati nell'assistenza dei casi di AIDS per oggettive e documentate condizioni epidemiologiche, espressamente prevede l'aggiornamento degli interventi stabilendo che le opere vengano realizzate secondo le indicazioni che periodicamente sono date dalla Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato e le regioni, in relazione alle previsioni epidemiologiche e alle conseguenti esigenze assistenziali.

CONOSCENZE
E PREVISIONI EPIDEMIOLOGICHE: LA DOMANDA

L'Organizzazione mondiale della sanità stima che all'inizio di maggio 1993 si siano già verificati nel mondo oltre 3 milioni di casi di AIDS ed almeno 14 milioni di casi di infezione da HIV.

Nella sola Europa le stime indicano in circa 150.000 il numero dei casi di AIDS, di cui 20.000 in Italia.

Più difficile risulta la stima del numero di soggetti con infezione da HIV. Anche in Italia, per descrivere le dimensioni del fenomeno delle infezioni HIV e dell'AIDS, vengono utilizzate stime di incidenza e prevalenza, sia prodotte da sistemi di sorveglianza che ottenute utilizzando studi analitici e modelli matematici.

Sulla base delle conoscenze disponibili è possibile stimare un tempo mediano di incubazione tra infezione ed AIDS superiore ai 12 anni; tale intervallo è fortemente dipendente dall'età al momento della sieroconversione.

Il livello di accuratezza e di precisione delle stime di incidenza e prevalenza di AIDS, sia per quanto riguarda lo stato attuale dell'epidemia (1993) che le previsioni a breve termine (1995), sono da considerare ormai molto affidabili.

A) STATO DELL'EPIDEMIA.

a) *Incidenza di AIDS.*

Dai dati del sistema di sorveglianza, tenendo conto del ritardo di notifica, nel 1993 risulta che si verificano in Italia almeno 1.900 nuovi casi di AIDS ogni sei mesi, corrispondenti ad un tasso di incidenza di 3.4/100.000 abitanti, di cui circa 400 femmine (1.2/100.000) e 1500 maschi (5.6/100.000). I casi di AIDS sono concentrati nella fascia d'età 20-39 anni e l'incidenza di AIDS ha notevole variabilità geografica.

b) *Prevalenza di AIDS.*

Dai dati del sistema di sorveglianza, integrati con i risultati degli studi di follow-up attivo per le stime di sopravvivenza (sopravvivenza mediana in AIDS circa 15 mesi), deriva una stima di prevalenza di circa 7.400-7.800 persone con AIDS viventi alla fine del secondo trimestre 1993. La stima appare molto affidabile.

c) *Incidenza di infezioni HIV.*

La stima minima ottenuta dai sistemi di sorveglianza è di circa 9.500 nuove diagnosi di infezione HIV/anno, di cui circa 2.900 in donne (a fine 1992).

I modelli matematici integrati stimano 14.500 nuovi casi incidenti nel 1992, di cui 7.000 circa donne, che, secondo i modelli, costituirebbero oltre il 40% delle nuove infezioni verificatesi nel 1992.

Le conoscenze oggi disponibili permettono di affermare che il picco di incidenza di infezioni da HIV si è verificato in Italia tra il 1986 ed il 1987, con valori stimati da modelli matematici dinamici e back-calculation di almeno 5.000 nuove infezioni a trimestre, quasi esclusivamente tra i tossicodipendenti.

d) *Prevalenza di infezioni HIV.*

Sulla base di studi osservazionali è possibile stimare in almeno 67.500 il numero delle persone con infezioni HIV diagnosticate in Italia, di cui circa il 29% donne.

Dai modelli matematici (basati su stime formulate all'inizio 1991 di circa 68.900 casi prevalenti) si giunge a stimare circa 89.000 persone con infezione HIV viventi a fine 1992, di cui circa il 37% maschi tossicodipendenti, il 25% maschi non tossicodipendenti, il 12% femmine tossicodipendenti ed il 26% femmine non tossicodipendenti.

La quota di infezioni in maschi attribuibile a rapporti sessuali con persone dello stesso sesso non sarebbe superiore al 9%.

B) PREVISIONI AL 1995.

Il breve intervallo di tempo scelto per le previsioni consente di ritenere che si tratta di dati sufficientenente affidabili per la pianificazione di interventi di sanità pubblica, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti qualitativi della modalità di diffusione dell'epidemia, importanti per la definizione delle strategie di prevenzione e le stime quantitative della prevalenza di AIDS, cruciali per la definizione dei bisogni di assistenza, diagnosi e cura.

a) *Incidenza di AIDS.*

Si prevede che nel 1995 si dovrebbero verificare ogni trimestre, con gli attuali criteri di definizione di caso, circa 1.800 nuovi casi di AIDS contro i circa 1.000 nuovi casi di AIDS a trimestre del 1993, praticamente un raddoppio dell'incidenza stimata per il 1993. La modifica di definizione di caso attuata dal 1° luglio 1993, secondo gli accordi intercorsi in sede europea, potrebbe determinare una anticipazione della diagnosi e un conseguente aumento del numero dei casi definiti come AIDS.

In base alle conoscenze sulla storia naturale della malattia è possibile affermare che almeno il 95% dei casi di AIDS al 1995 non è prevenibile, poiché deriverà da persone che hanno già contratto l'infezione. In altre parole gli interventi di prevenzione che saranno attuati — peraltro assolutamente indispensabili — saranno in grado di ridurre l'incidenza di infezioni nel breve periodo e quindi i casi di AIDS nel medio e lungo periodo, ma non potranno ridurre i bisogni assistenziali nel breve periodo.

b) *Prevalenza di AIDS.*

Dai dati dei sistemi di sorveglianza, integrati con i risultati degli studi di follow-up attivo per le stime di sopravvivenza, e dai modelli matematici, deriva una previsione di prevalenza di circa 10.000-12.000 persone con AIDS viventi nel 1995. Soprattutto il bisogno di assistenza ospedaliera per persone con AIDS raddoppierà rispetto al 1993 e non sarà in alcun modo influenzato dagli interventi di prevenzione.

Occorre inoltre tener conto che, malgrado le previsioni del presente progetto volutamente si limitino al 1995, per ottimizzare precisione e validità, per quanto riguarda la prevalenza di AIDS si può affermare con sufficiente affidabilità che il numero massimo di persone con AIDS viventi non sarà raggiunto prima del 2000, anno in cui vi potrebbero essere circa 17.000 persone con AIDS viventi in Italia.

c) *Incidenza di infezioni HIV.*

Le previsioni di incidenza di infezioni HIV al 1995 dipendono fortemente dalle conoscenze disponibili sulla trasmissione dell'infezione per ciascuna modalità, da parametri comportamentali (tassi di acquisizione di nuovi partner sessuali, tassi di acquisizione di partner, di scambio di siringhe) nei diversi gruppi di popolazione, modalità di interazione tra popolazione generale e tossicodipendenti nei comportamenti sessuali, incidenza e prevalenza di tossicodipendenza.

Le analisi di sensibilità dei modelli matematici mettono particolarmente in risalto la dipendenza delle previsioni dalle assunzioni sulle probabilità di trasmissione nei rapporti sessuali.

Sulla base delle conoscenze disponibili è possibile ipotizzare che:

in termini di frequenza, l'incidenza di infezioni da HIV sta diminuendo tra i tossicodipendenti, probabilmente per la progressiva riduzione della proporzione di tossicodipendenti con comportamenti ad alto rischio, sia per un parziale cambiamento dei comportamenti che per l'esaurimento dei sottogruppi ad alto rischio a causa dell'infezione;

in termini di frequenza, l'incidenza di infezioni HIV nella popolazione generale sta aumentando sensibilmente, in particolare tra le donne;

nella popolazione di tossicodipendenti maschi, oltre l'85% delle nuove infezioni da HIV viene determinato dall'uso in comune delle siringhe, mentre tra le donne tossicodipendenti almeno il 35% delle nuove infezioni è determinato da trasmissione sessuale;

nella popolazione generale almeno il 60% delle nuove infezioni tra gli uomini è attribuibile a rapporti sessuali con prostitute tossicodipendenti, mentre tra le donne almeno l'80% delle nuove infezioni deriva da rapporti con partner sessuali tossicodipendenti (o ex tossicodipendenti). In altre parole la maggioranza delle nuove infezioni nella popolazione generale sarà determinata da rapporti sessuali con tossicodipendenti o ex tossicodipendenti. Solo il 20% circa delle nuove infezioni tra i maschi e tra le donne sarebbe legato a rapporti sessuali con persone non tossicodipendenti.

Le simulazioni da modelli matematici dimostrano che in Italia sarebbe difficilmente prevedibile una epidemia autosostenuta da rapporti sessuali nella popolazione generale, nella quale viceversa la diffusione dell'epidemia è ancora in gran parte condizionata dalla interazione con persone tossicodipendenti o già tossicodipendenti.

d) *Prevalenza di infezioni HIV*

Le previsioni di prevalenza di infezione HIV sono relativamente affidabili per quanto riguarda la proporzione di prevalenza determinata dalla incidenza attuale. Su tale base si stima che nel 1993 siano presenti in Italia 89 000 infetti da HIV (di cui circa il 37% maschi tossicodipendenti, il 25% maschi non tossicodipendenti, il 12% femmine tossicodipendenti ed il 26% femmine non tossicodipendenti) e che nel 1995 saranno 109 000. Un'ipotesi di distribuzione per sesso e modalità di acquisizione dell'infezione, la cui validità dovrà essere confermata nel tempo, indica che di tali casi circa il 28% potrebbe verificarsi in maschi tossicodipendenti, il 29% in maschi non tossicodipendenti soprattutto attraverso rapporti sessuali promiscui, il 9% in femmine tossicodipendenti ed il 34% in femmine non tossicodipendenti.

Le previsioni di incidenza e prevalenza di infezioni HIV al 1995, in particolare per quanto riguarda la popolazione generale e le donne, pur rappresentando la miglior approssimazione possibile sulla base delle conoscenze scientifiche oggi disponibili, vanno considerate come estremamemte dipendenti da conoscenze a validità limitate sui comportamenti sessuali della popolazione e sulle probabilità di trasmissione dell'infezione per contatto sessuale. Una migliore definizione dei livelli di infezione nella popolazione potrà essere ottenuta con l'applicazione su larga scala di indagini di prevalenza, che sarà facilitata dalla prossima attuazione del decreto sulle rilevazioni epidemiologiche e statistiche condotte con modalità che siano tali da non consentire l'identificazione della persona, di cui al comma 2 dell'art. 5 della legge n. 135 del 1990.

e) *Patologie associate o condizionate dall'infezione da HIV*

Tra le malattie la cui insorgenza è favorita dall'infezione da HIV, la tubercolosi si caratterizza per il fatto di essere l'unica infezione aerodiffusa a potersi trasmettere anche ai soggetti non immunodepressi. Studi in corso nel nostro Paese hanno permesso di stimare una incidenza di malattia tubercolare del 2,2% per anno tra i soggetti con infezione da HIV, applicando questa stima alla popolazione prevalente di soggetti con infezione da HIV presente oggi nel nostro Paese (89 000 persone) è possibile ipotizzare il verificarsi ogni anno di circa 1 900 casi di malattia tubercolare legata all'infezione da HIV. Questo fatto potrebbe contribuire ad una ripresa del contagio tubercolare, soprattutto nella popolazione che ha contatti con soggetti con infezione da HIV e con soggetti con malattia tubercolare provenienti da zone di endemia tubercolare. Inoltre la contemporanea presenza nei reparti di degenza di soggetti capaci di diffondere il contagio tubercolare (i soggetti con infezione da HIV e tubercolosi attiva) e di pazienti altamente suscettibili al contagio (tra cui in particolare il complesso dei pazienti con infezione da HIV/AIDS) può favorire la comparsa di epidemie nosocomiali. Tali episodi si sono già verificati anche in Italia ed hanno coinvolto, in qualche caso, anche il personale di assistenza.

Le linee-guida messe a punto recentemente negli Stati Uniti dai CDC per prevenire la diffusione nosocomiale della tubercolosi prevedono che le strutture siano costituite da stanze a 1 e 2 letti, con pressione negativa e dotate di 6 ricambi d'aria l'ora, senza ricircolo dell'aria, misure d'altronde già previste nel programma italiano relativo alla ristrutturazione dei reparti di degenza per malattie infettive.

La Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS ha affrontato i diversi problemi determinati dalla tubercolosi, con particolare riguardo agli aspetti preventivi e di sanità pubblica ed emanerà specifiche linee-guida.

e) *Patologie correlate all'AIDS*

Le malattie a trasmissione sessuale (MTS) sono strettamente correlate all'epidemia di AIDS. I soggetti con MTS ulcerative costituiscono un gruppo ad aumentato rischio di acquisizione dell'infezione da HIV. Per affrontare globalmente il problema delle MTS è necessario ridefinire le modalità di approccio a questa patologia, con il coinvolgimento e la collaborazione tra tutte le figure professionali e di tutti i servizi interessati.

PREVENZIONE

La prevenzione, l'informazione, l'educazione continuano a rappresentare le armi più efficaci nella lotta contro l'AIDS, come confermato dal recente documento (1993) della Organizzazione mondiale della sanità "La strategia mondiale di lotta contro l'AIDS", che ridefinisce il programma già messo a punto nel 1987, alla luce delle nuove conoscenze ed esigenze.

È importante che non si determinino grandi soluzioni di continuità nell'impegno per la prevenzione dell'AIDS.

La continuità è da considerare, come è stato evidenziato anche da risoluzioni degli organismi di sanità pubblica sovranazionali, un elemento fondamentale per l'efficacia della prevenzione.

In rapporto alle conoscenze oggi disponibili sull'andamento dell'epidemia è però necessario definire specifici ed aggiornati programmi di prevenzione che devono tener conto essenzialmente della condizione personale di soggetti interessati. Nell'area della prevenzione devono rientrare i seguenti interventi:

a) *Programmi di riduzione del danno nei tossicodipendenti.*

I programmi hanno l'obiettivo di ridurre l'incidenza di infezioni trasmissibili per via ematica e sessuale nei tossicodipendenti, oltre a ridurre l'incidenza e la letalità associata all'assunzione di stupefacenti.

La realizzazione di tali programmi dovrebbe passare attraverso:

il contatto dei tossicodipendenti che non accedono ai servizi mediante appositi programmi "da strada", con distribuzione di presidi che rendano meno pericolose le conseguenze dei comportamenti a rischio;

il potenziamento dei programmi di mantenimento con farmaci sostitutivi, anche per cercare di facilitare l'utilizzazione dei SERT da parte dei tossicodipendenti.

b) *Programmi di riduzione del danno nell'area della prostituzione.*

Questi programmi hanno l'obiettivo di ridurre l'incidenza di infezioni trasmissibili per via ematica e sessuale, attraverso la riduzione sia dei comportamenti associati ai danni, che dei rischi associati a tali comportamenti.

c) *Programmi integrati di informazione ed educazione sessuale.*

I programmi hanno l'obiettivo di ridurre l'incidenza di infezioni trasmissibili per via ematica e sessuale nella popolazione giovanile. La realizzazione di tali programmi dovrebbe essere basata su:

concentrazione degli sforzi per raggiungere i giovani di età inferiore ai 16 anni, cioè gli adolescenti che non hanno ancora iniziato l'attività sessuale;

inserimento delle informazioni finalizzate alla prevenzione all'interno di attività informative ed educative positive che siano incentrate sull'educazione alla salute, quindi anche sulla sessualità e non sulla malattia;

affidamento agli insegnanti opportunamente preparati delle attività educative ed informative, in collaborazione con le strutture sanitarie;

estensione dei programmi di prevenzione anche ai giovani della scuola dell'obbligo, sia essa pubblica che privata;

contatto dei giovani che non frequentano la scuola e che rappresentano un gruppo ad altissimo rischio, attraverso "unità da strada" o programmi nei luoghi di aggregazione, compresi quelli in cui vengono effettuate le pratiche sportive.

d) *Programmi di informazione.*

I programmi di informazione per la popolazione generale anche se hanno una priorità inferiore a quella degli anni precedenti, continuano ad avere l'obiettivo di mantenere elevata l'attenzione dell'opinione pubblica sui problemi dell'epidemia e sui possibili interventi di prevenzione, così come richiede la già ricordata strategia di lotta all'AIDS della Organizzazione mondiale della sanità.

Le iniziative di informazione debbono essere organicamente inserite in programmi locali di intervento e riguardare anche la prevenzione della tubercolosi collegata all'AIDS.

Gli interventi di prevenzione dovranno prevedere anche la promozione del test per la ricerca degli anticorpi anti-HIV, sempre offerto con il counseling pre e post-test e garantendo la possibilità di eseguire l'accertamento con il consenso ed anche in forma anonima. Per soggetti che si trovino in determinate situazioni (ad esempio le donne in età fertile, le gravide, i detenuti, ecc.) o abbiano comportamenti a rischio, dovranno essere identificate appropriate modalità per l'offerta attiva e l'esecuzione del test nei luoghi in cui tali soggetti vengono a trovarsi (consultori, carceri, ecc.).

GLI INTERVENTI ASSISTENZIALI

Il già ricordato documento di aggiornamento della strategia di lotta all'AIDS della Organizzazione mondiale della sanità sottolinea che "man mano che compariranno nelle persone infette dapprima le malattie legate all'HIV e poi l'AIDS (una progressione che comprende un periodo di circa 10 anni a partire dall'infezione primaria), la credibilità dei programmi di lotta contro l'AIDS sarà sempre più giudicata dal grado di assistenza che sarà offerto da questi programmi".

Nel corso degli anni, con il diffondersi dell'infezione nella popolazione e la progressione degli infetti verso la fase sintomatica, i bisogni assistenziali per i malati di AIDS sono notevolmente aumentati. Negli ultimi anni, parallelamente al crescere del numero dei casi ed alla standardizzazione delle procedure diagnostiche, la durata della degenza dei casi di AIDS nei Paesi occidentali, incluso il nostro, si è ridotta.

L'impatto sulle strutture assistenziali non è stato uniforme nel Paese ma è stato condizionato da un lato dalla prevalenza di infetti e dall'altro dalla disponibilità di strutture.

La strategia assistenziale italiana si è basata e si basa sulla scelta di alcuni reparti ospedalieri come particolarmente idonei all'assistenza dei malati di AIDS per la specifica professionalità ed esperienza degli operatori soprattutto di quelli per le malattie infettive ma anche per l'immunologia clinica, l'onco ematologia, la medicina generale. Accanto a questi, per particolari fasce di età o per peculiari momenti assistenziali, si collocano i reparti di pediatria, ostetricia e ginecologia, rianimazione.

L'analisi delle caratteristiche epidemiologiche della diffusione dell'infezione da HIV in Italia continua ad evidenziare che il maggior numero di casi di AIDS è concentrato in quattro regioni (Lombardia, Lazio, Emilia-Romagna e Liguria), seguite da Piemonte, Toscana e Veneto. Nonostante una progressiva crescita dei casi nelle regioni a più bassa incidenza, l'impatto dei malati e degli infetti differisce significativamente a seconda delle regioni, almeno nella presente fase dell'epidemia.

A differenza del passato sono oggi disponibili in Italia alcuni strumenti per valutare l'utilizzazione delle strutture ospedaliere per i malati di AIDS, il che costituisce una base più solida per la programmazione degli interventi.

L'analisi della distribuzione dei casi per provincia di residenza mostra la tendenza alla concentrazione dei casi in grandi aree urbane, con differenze anche importanti tra le diverse zone, tendenza confermata anche dall'analisi dei casi per provincia di segnalazione. Questo tipo di analisi è più utile ai fini della programmazione sanitaria in quanto consente di effettuare una valutazione più diretta dei bisogni assistenziali, nella realtà in cui i pazienti vivono e risente meno dell'offerta di strutture. L'indagine condotta dal "Centro per le attività assistenziali per i pazienti affetti da HIV", promosso dal Ministero della sanità, ha consentito di conoscere, grazie ad una copertura di oltre l'80% dei reparti di ricovero sull'intero territorio nazionale e alla standardizzazione della raccolta dei dati, la reale situazione del settore.

I dati relativi all'elaborazione dei primi 78 centri (che hanno assistito il 62% del totale dei casi di AIDS in Italia) indicano, a conferma di quanto riscontrato in precedenti rilevazioni, che oltre il 53% dei posti-letto non sono idonei per il ricovero dei pazienti con patologia infettiva; questo fatto dà ragione del basso indice di utilizzazione dei posti-letto (53,8%).

Solo il 52% delle strutture dispone di un laboratorio di virologia.

I pazienti con AIDS rappresentano il 39% del totale dei degenti ed il 16% di essi è costituito da soggetti HIV positivi-non AIDS, con ampie variabilità sia tra le regioni che all'interno di queste, tra centro e centro. Per ogni paziente con AIDS vengono assistiti in media circa 3 pazienti HIV positivi.

La quota di pazienti con infezione da HIV che riceve un trattamento antivirale contro l'HIV è di circa il 25% e circa il 5% dei pazienti ricoverati è affetto da tubercolosi.

Nonostante il miglioramento delle conoscenze in tema di AIDS da parte della popolazione in circa il 14% dei casi il primo riscontro di positività è stato contestuale alla diagnosi di AIDS.

La gravità delle condizioni generali ed il livello di autosufficienza dei pazienti influiscono in modo determinante sull'impegno assistenziale per i soggetti sieropositivi. Oltre il 15% dei pazienti versa in uno stato di grave incapacità mentale e circa il 7% di essi è vicino alla vita vegetativa. Circa un quarto dei pazienti, sulla base dell'indice di Karnofsky, è in uno stato di grave carenza di autosufficienza.

Circa l'8% dei pazienti giudicato clinicamente dimissibile non può essere dimesso per la mancanza di strutture alternative.

Sopravvivenza e durata dell'ospedalizzazione per i pazienti con AIDS.

La sopravvivenza dei casi di AIDS dal momento della diagnosi è uno degli indici più utili per valutare l'effetto degli interventi diagnostici e terapeutici.

I diversi studi condotti nei Paesi occidentali, pubblicati nel corso degli ultimi anni, concordano che nell'adulto la sopravvivenza mediana dalla diagnosi è inferiore a sedici mesi.

Gli studi oggi disponibili (AN.CO. e C.U.R.A.) concordano altresì nell'evidenziare che circa il 20% del periodo di sopravvivenza dei pazienti con AIDS è trascorso in ospedale. Esperienze rilevanti per dimensioni ed area geografica ad alta prevalenza di infezione indicano inoltre l'esigenza di garantire un'adeguata assistenza domiciliare agli ammalati di AIDS per circa 90-100 giorni all'anno; ciò comporterebbe la possibilità di assistere nel corso di un anno 3-4 pazienti per ogni posto di assistenza extraospedaliera disponibile.

INDICAZIONI DI PROGRAMMAZIONE

Partendo dall'aggiornata stima dei casi di AIDS attesi nel triennio 1993-1995 ed ipotizzando un bisogno di degenza ospedaliera che riguardi il 20% del periodo di durata in vita di ogni ammalato di AIDS, con un tasso di occupazione (in presenza di strutture idonee) del 75%, è possibile ricalcolare con sufficiente precisione il numero dei letti necessari nei prossimi anni. Accanto ai casi di AIDS sono da assistere in regime di degenza ordinaria anche soggetti con infezione da HIV sintomatica, ma non ancora AIDS. Sempre sulla base degli studi disponibili è possibile valutare i bisogni assistenziali di posti-letto per HIV-positivi non AIDS in circa il 20% di quelli per i casi di AIDS. Partendo da tali elementi di fatto si può stimare che nel 1993 per la sola assistenza dei soggetti con patologia da HIV sono necessari circa 2.500 posti-letto idonei (oggi vi è la disponibilità, in stanze ad uno o due letti, di circa mille posti) e che all'inizio del 1995 saranno necessari per gli stessi gruppi di pazienti non meno di 3.350 letti.

La distribuzione di tali letti sul territorio nazionale dovrebbe tener conto in larga misura, della distribuzione percentuale dei casi di AIDS per regione; all'interno delle singole regioni dovrebbero essere privilegiate le aree metropolitane e quelle urbane maggiormente colpite.

Accanto alle strutture per adulti, va, poi, riservata in ogni regione una quota di letti, da ubicare in strutture ad elevata specializzazione, per l'assistenza ai bambini sieropositivi. L'indagine condotta su 22 centri pediatrici maggiormente impegnati nell'assistenza a minori sieropositivi, dal "Centro per le attività assistenziali per i pazienti affetti da HIV", ha evidenziato la presenza di una media di 80 pazienti in follow-up per centro, con una media di 22 bambini ricoverati al giorno per malattie da HIV. Va ricordato che nel caso dei nati da madre sieropositiva è necessario che vengano seguiti in follow-up tutti i bambini, anche quelli non infetti.

La stessa indagine ha mostrato la necessità del trattamento domiciliare per il 63% dei bambini con malattia da HIV, contro un'offerta di assistenza che attualmente copre solo il 27% dei casi, probabilmente con livelli assistenziali non adeguati alle esigenze.

Nella evoluzione epidemiologica, i casi di AIDS pediatrici (soggetti di età inferiore ai 13 anni), rappresentano attualmente circa il 2% del totale; sono però assai rilevanti i problemi posti dalla infezione da HIV in questa età, anche per la diversa evoluzione e gravità che la patologia assume in una parte consistente dei casi. Inoltre, costituiscono motivo di impegno, sul piano assistenziale, anche i casi (qualche migliaio) di bambini nati da madre sieropositiva, negativizzati con il tempo.

Sui futuri bisogni in questo ambito assistenziale grava il dubbio che alla possibile minore frequenza di infezione nelle gestanti sieropositive tossicodipendenti possa fare riscontro una crescita dovuta alla estensione dell'infezione tra le donne non tossicodipendenti infettate per via sessuale.

È necessario sottolineare come la politica sanitaria al riguardo sia sempre stata basata sul principio che l'AIDS non rappresenta l'unica patologia infettiva che comporta la necessità di ricovero, che le malattie infettive classiche non sono scomparse, che spesso si presentano in forme nuove e più gravi e che, infine, nuove malattie infettive si presentano all'osservazione.

È stato calcolato che per le necessità assistenziali che dette malattie determinano in Italia siano indispensabili non meno di 2.500 letti distribuiti in modo sostanzialmente omogeneo in rapporto alla popolazione. È, infatti, possibile un contenimento del complessivo numero di posti letto necessari, entro il suddetto limite, sempre che siano disponibili strutture idonee sul piano funzionale e si adotti una politica più oculata, volta alla riduzione dei ricoveri non essenziali.

Considerato, così, che in talune realtà locali esistono reparti di malattie infettive che finora non hanno accolto, anche per particolari situazioni organizzative, i malati di AIDS e che per converso nei reparti di malattie infettive vengono spesso ricoverati pazienti che potrebbero essere efficacemente trattati in altri reparti o presso gli ambulatori o nelle strutture di "day hospital", si è dell'avviso che, ricorrendo ad idonee misure correttive mirate alla razionalizzazione degli interventi e al contenimento dei fabbisogni entro le esigenze oggettive, la dotazione complessiva a regime, nel periodo di sviluppo dell'epidemia preso in considerazione, possa essere determinata in 5.835 posti-letto, cui vanno aggiunti 1.165 posti di "day hospital".

Nella distribuzione territoriale di tale complessiva dotazione, tenendo conto dei vari elementi in precedenza evidenziati, si è dell'avviso che per il 40% almeno dei posti si debba tener conto del numero dei casi di AIDS nelle diverse regioni e per il restante 60% della distribuzione della popolazione.

Va osservato che, in ogni caso, si tratta di strutture utilizzabili in modo indifferenziato per ogni malattia, soprattutto a carattere infettivo, ma anche per quelle caratterizzate da altre condizioni di suscettibilità dei pazienti alle infezioni per le più diverse cause e, quindi, idonee ad un proficuo impiego anche quando i bisogni assistenziali per le persone ammalate di AIDS dovessero, con il tempo, diminuire.

Regione	P.L.	Day hospital	Totale	P.L. 1990	Diff.
Piemonte	435	87	522	596	— 74
Val d'Aosta	12	2	14	14	0
Lombardia	1.246	249	1.495	1.405	90
Provincia autonoma di Bolzano	36	7	43	57	— 14
Provincia autonoma di Trento	43	9	52	58	— 6
Veneto	413	83	496	584	— 88
Friuli-Venezia Giulia	92	18	110	152	— 42
Liguria	236	47	283	269	14
Emilia-Romagna	477	95	572	568	4
Toscana	364	73	437	490	— 53
Umbria	65	13	78	103	— 25
Marche	127	25	152	188	— 36
Lazio	625	125	750	750	0
Abruzzo	92	18	110	158	48
Molise	21	4	25	41	16
Campania	431	86	517	725	208
Puglia	330	66	396	512	116
Basilicata	44	9	53	76	23
Calabria	148	30	178	266	— 88
Sicilia	416	83	499	656	157
Sardegna	182	36	218	232	— 14
Totale	5.835	1.165	7.000	7.900	— 900

È appena il caso di sottolineare che l'ipotizzato contenimento del numero dei posti letto da realizzare mediante ristrutturazioni o nuove costruzioni (dedotti i posti letto — circa 1.000 — che fanno parte di strutture già idonee) individua la soglia minima del fabbisogno, senza tener conto delle integrazioni che potrebbero essere realizzate dalle regioni con risorse diverse da quella previste dalla legge n. 135 del 1990 in rapporto alle particolari esigenze, epidemiologiche locali nel campo delle malattie infettive, e alla complessiva condizione delle strutture assistenziali.

Ciò che si reputa di dover evidenziare è che, nell'attuale fase di preliminare svolgimento delle attività di carattere meramente progettuale delle opere che furono individuate con la deliberazione del CIPE del 3 agosto 1990, la ridefinizione del programma di interventi, con le stime aggiornate del fabbisogno, appare operativamente possibile e insieme doverosa, per tener conto delle generali condizioni di difficoltà finanziarie in cui versa attualmente il nostro Paese.

L'adeguamento qualitativo e quantitativo delle strutture di ricovero, nonché la realizzazione dei posti di trattamento a domicilio, sarebbero provvedimenti insufficienti qualora gli strumenti che debbono consentire la precisione e la tempestività delle attività diagnostiche non venissero parimenti adeguati. Si ritiene indispensabile, perciò, che venga rapidamente realizzato il programma che già contempla gli interventi di potenziamento o di istituzione dei laboratori di microbiologia, virologia e immunologia e della diagnostica per immagini ad alta tecnologia. In attenta considerazione dovranno anche essere tenute le necessità dei servizi di anatomia ed istologia patologica, il cui contributo è apparso rilevante nel miglioramento della qualità diagnostica nel settore delle infezioni la HIV negli ultimi anni.

Per quanto concerne il personale, è da ribadire la necessità, nell'ambito delle apposite risorse assegnate, di garantire una copertura degli organici che sia piena nei reparti ospedalieri ubicati nelle grandi aree urbane e, comunque, nelle strutture con il maggior numero di casi di AIDS. Nelle altre situazioni, il grado di copertura degli organici dovrà essere proporzionale all'impegno assistenziale nei confronti dei malati di AIDS.

Il modello assistenziale basato sulla continuità.

Il protrarsi negli anni dell'infezione da HIV fino all'AIDS conclamato determina l'esigenza di una contibuità assistenziale che vede avvicendarsi per il paziente interventi di assistenza a domicilio, prestazioni ambulatoriali e di "day hospital" e ricoveri ospedalieri.

In tale modello assistenziale, che la Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS ebbe ad evidenziare già con i suoi primi documenti approvati nel 1988, le istituzioni pubbliche ed il volontariato, dovrebbero poter garantire un'assistenza tempestiva ed appropriata attraverso puntuali forme di coordinamento e integrazione.

Nel complesso, le strutture alle quali è demandato il compito di garantire la continuità assistenziale secondo le valutazioni finora effettuate, sono le seguenti:

5.835 posti letto ospedalieri di degenza ordinaria;
1.165 posti letto equivalenti di day-hospital;
1.050 posti presso il domicilio del malato, gestiti dagli ospedali;
525 posti presso il domicilio del malato, gestiti dal volontariato;
525 posti presso residenze collettive o case alloggio, gestiti dal volontariato ed altre organizzazioni assistenziali.

L'indagine innanzi richiamata, effettuata dal "Centro per le attività assistenziali per i pazienti affetti da HIV", ha permesso di evidenziare che i ricoveri ospedalieri oggetto di rilevazione erano motivati da esigenze assistenziali in circa l'89% dei pazienti HIV positivi e nell'82% di quelli HIV negativi.

La richiesta di assistenza alle strutture di "day hospital" risulta provenire per il 5% da pazienti HIV negativi, per circa il 56% da affetti da AIDS e per circa il 40% da pazienti con infezioni da HIV negli altri stadi. Al contrario i pazienti trattati in regime ambulatoriale sono per circa il 20% HIV negativi, per il 35% affetti da AIDS mentre per circa il 45% si tratta di pazienti sieropositivi negli altri stadi.

In sintesi le strutture di "day hospital" sono quasi completamente saturate da pazienti HIV positivi, mentre gli ambulatori permettono in prevalenza di garantire l'assistenza ai malati con malattie infettive classiche.

Tuttavia, alla fine del 1992, sempre secondo l'indagine citata, le strutture di "day hospital" risultano formalmente attivate solo nel 32% degli ospedali; nel 13,3% dei casi non sono state attivate e nel restante 54% sono state attivate di fatto e non formalmente.

Le strutture di "day hospital" dispongono di stanze separate rispetto a quelle destinate alla degenza solo nel 39,1% dei casi.

Il trattamento a domicilio.

Alla fine del 1992 su 2100 posti per i trattamenti a domicilio previsti dalla legge n. 135 del 1990, ne risultavano attivati solo 219 presso il domicilio del paziente e 214 in residenze collettive, pari al 20,6% di quelli previsti. Le regioni preannunciavano, peraltro, la programmata attivazione di altri 920 posti presso il domicilio del paziente e 151 presso residenze collettive. Nel complesso si prevedeva che nel 1993 vi sarebbe stata la disponibilità di 1.389 posti pari al 66% di quelli indicati dalla legge.

Quello del trattamento a domicilio rimane, quindi, uno dei settori nei quali continuano a registrarsi difficoltà e ritardi nella realizzazione degli interventi previsti dalla legge. Tra i fattori di difficoltà viene segnalata dalle regioni la inadeguatezza delle risorse disponibili, sia con riferimento ai costi assistenziali per i casi non infrequenti di soggetti non autosufficienti, sia tenendo conto dell'impegno operativo delle strutture ospedaliere cui è demandata l'attività diretta di assistenza in una parte rilevante dei casi. Altro elemento di difficoltà è quello determinato dalla incertezza circa la politica futura sui trattamenti domiciliari.

E pertanto necessaria una attenta rideterminazione del programma generale di interventi per il trattamento a domicilio in rapporto alle pressanti esigenze assistenziali che si sono venute a determinare, a motivo del ritardo nella realizzazione del programma di adeguamento delle strutture di ricovero, ma anche e soprattutto per l'affermarsi di un nuovo modello assistenziale che considera fondamentale l'assistenza a livello domiciliare con l'appoggio e la guida centrale degli ospedali, per assicurare alle persone con AIDS una condizione di vita quanto più possibile vicino alla normalità. In conseguenza i posti di trattamento domiciliare dovrebbero essere incrementati nelle regioni che hanno un maggior numero di persone con AIDS da assistere.

A tal fine potrebbe essere destinata la quota di minor spesa di ammortamento che si viene a determinare con l'ipotizzato contenimento del numero dei posti letto da costruire e ristrutturare (900 posti).

Alle strutture ospedaliere deve essere demandato anche il compito di verificare la qualità dell'assistenza fornita dalle organizzazioni di volontariato.

Tra i problemi ancora non completamente portati a soluzione vi è quello relativo alla difficoltà di far attuare agli infermieri, fuori dall'ambito ospedaliero, le terapie endovenose ed infusionali e altre procedure assistenziali, in assenza del medico.

In considerazione delle particolari necessità che si presentano nelle aree metropolitane si ritiene opportuno che le regioni provvedano, se lo ritengono utile, ad identificare appositi servizi per i trattamenti a domicilio ai quali demandare sia le funzioni di coordinamento delle attività dei medici ed infermieri che quelle di verifica dell'ammissione dei pazienti al trattamento, nonché il controllo sull'attività del volontariato coinvolto nell'assistenza, oltre che la gestione dei flussi informativi.

Il decentramento coordinato.

La diffusione dell'infezione nella popolazione, la richiesta di informazione e formazione da parte di soggetti a rischio di infezione, l'anticipazione del momento in cui viene formulata la diagnosi di AIDS rispetto all'originaria definizione di caso, il cambiamento degli indirizzi clinici e terapeutici, con il conseguente aumento dei casi sottoposti a trattamenti antivirali o a pratiche di profilassi primaria e secondaria, rendono impossibile continuare a gestire l'intera problematica con un modello che faccia prevalente riferimento agli ospedali e in particolare, ai reparti di malattie infettive.

Al contrario, sul modello di quanto si è avvenuto in altri Paesi, sembra utile che da un lato si attivi un maggiore coinvolgimento delle strutture cliniche di altre specialità che hanno un ruolo rilevante nella gestione dei soggetti con infezione da HIV e, dall'altro si promuova un apertura dei centri clinici di II e III livello, ferma restando la loro funzione centrale nel coordinamento, verso la comunità esterna. È necessario, infatti, realizzare una gestine della problematica AIDS che utilizzi anche l'apporto dei medici e pediatri di base (ed è per questo che per essi sono stati svolti e varranno svolti appositi corsi di formazione) nonché quello delle varie strutture appartenenti al I livello, nell'ambito del sistema di collaborazione definito nell'atto di intesa Stato-Regioni del 7 novembre 1991.

È essenziale che le strutture infettivologiche e quelle delle altre specialità che sono maggiormente impegnate, secondo i piani regionali, nell'assistenza ai malati di AIDS, si aprano verso i servizi e le strutture di I e II livello, sia intra che extra-ospedalieri, secondo un decentramento che dovrà essere formalmente coordinato e regolamentato nella linea della organizzazione dipartimentale. In tal modo sarà consentito ai pazienti di fruire dei servizi assistenziali a seconda dei bisogni del momento e di condurre così una vita quanto più possibile normale; al tempo stesso potranno essere contenute le esigenze di degenza ospedaliera ordinaria, mentre assumeranno un ruolo determinante le prestazioni ospedaliere a ciclo diurno e quelle ambulatoriali.

LA PROTEZIONE DAL CONTAGIO HIV PER GLI OPERATORI ED I PAZIENTI.

La trasmissione dell'HIV in ambito sanitario può avvenire attraverso le seguenti modalità:

1) trasfusione di sangue o emoderivati infetti;

2) trapianto di organi, midollo e altri tessuti o inseminazione artificiale da soggetti infetti;

3) l'utilizzo di presidi ed apparecchiature contaminate;

4) da paziente infetto ad operatore a seguito di esposizioni accidentali durante l'attività lavorativa;

5) da operatore infetto al paziente durante l'esecuzione di procedure invasive.

In Italia sono state adottate, a partire dal 1985, misure per la prevenzione della trasmissione dell'infezione attraverso la trasfusione di sangue, l'infusione di emoderivati, il trapianto o di organi e tessuti.

Tali misure hanno permesso di ridurre al minimo il rischio associato alle pratiche anziriportate. È necessario però continuare ad ampliare i programmi di controllo di qualità della diagnosi di infezione da HIV su sangue.

Il decreto ministeriale 28 settembre 1990 ha stabilito, in materia, norme di comportamento per gli operatori sanitari al fine di prevenire la trasmissione dell'infezione e di contenere la circolazione del virus in ambito assistenziale. Tuttavia, come si evince da indagini condotte, non risulta che le precauzioni universali siano entrate nella routine assistenziale di tutti gli ospedali.

Le raccomandazioni emanate nel 1990 necessitano, altresì, di una revisione anche alla luce degli episodi, verificatisi all'estero, di trasmissione dell'infezione da HIV da operatore infetto a paziente ed a seguito di procedure diagnostiche.

IL VOLONTARIATO.

Il volontariato continua ad avere un ruolo rilevante nella prevenzione e nella lotta contro l'AIDS. È, perciò, necessario continuare a sostenere la collaborazione da parte delle varie associazioni con particolare riguardo a quelle che operano nei trattamenti a domicilio, nei gruppi di auto-aiuto, nelle attività di prevenzione verso i tossicodipendenti e nel mondo della scuola e del lavoro.

Occorre inoltre una specifica disciplina che, nel quadro delle normative vigenti e di concerto con il Dipartimento degli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, consenta la piena utilizzazione dell'opera dei volontari in aiuto alle persone con infezione da HIV che si rivolgono ai servizi ospedalieri.

L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE.

L'aggiornamento del personale dei reparti di malattie infettive e degli altri reparti assimilati, come anche del personale appartenente ad altre strutture che si trovano a gestire procedure e materiali biologici nell'ambito delle infezioni da HIV, è essenziale.

Tuttavia è necessario passare ad una fase in cui la formazione e l'aggiornamento diventano parte centrale e determinante di specifici progetti orientati al reale raggiungumento di obiettivi prefissati, modificando opportunamente in tal senso la disciplina di cui all'art. 1, lettera *d)*, della legge 5 giugno 1990, n. 135.

Le attività di formazione centrale attraverso i piani di formazione dell'Istituto superiore di sanità andrebbero concentrare in futuro sulla conduzione di corsi per formatori destinati ai medici di medicina generale, ai pediatri di base, ad altre categorie sanitarie, gli operatori del volontariato, oltre a corsi, sempre ad elevato contenuto tecnico-scientifico ed organizzativo, diretti verso categorie delle quali si ravvisasse l'esigenze di una formazione o un aggioramento specifico.

Andrebbe previsto che il personale delle strutture operanti nel Servizio sanitario nazionale, e quello delle Università, possa partecipare alle attività di formazione, sia in qualità di docente che di discente, in posizione di comando o distacco

Andrebbero annoverate tra le attività di formazione anche quelle svolte attraverso le borse di studio annualmente messe a concorso dall'Istituto Superiore di Sanità

IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ

Il coordinamento delle attività è effettuato con l'intervento della Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS la quale è tenuta, ai sensi di quanto previsto dall'art 1 della legge n 135 a dare periodicamente, in relazione alle previsioni epidemiologiche indicazioni sulle esigenze assistenziali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni, e le province autonome. È allo studio la integrazione della predetta commissione con rappresentanti delle regioni.

A livello locale è emersa la necessità di dare impulso alla funzione di coordinamento delle attività di formazione, informazione, prevenzione e verifica della qualità dell'assistenza, nonché di gestione dei flussi informativi, affidate, secondo i piani regionali, ai Centri di riferimento di cui all'art 9 della legge n 135 del 1990

LA RICERCA

La ricerca costituisce uno dei punti di massima rilevanza nella lotta contro l'AIDS Lo sforzo messo in atto con il progetto di ricerca dell'Istituto Superiore di Sanità, grazie all'adozione di precisi meccanismi di selezione e di finanziamento, ha consentito ai ricercatori italiani di conseguire importanti risultati, come testimonia il grande numero di pubblicazioni prodotte

Occorre, comunque, che vengano stabiliti criteri e parametri che consentano di valutare la produttività della ricerca in termini di aquisizione di significative conoscenze scientifiche

È, altresì, necessario che i programmi, di cui va garantita la continuità, coprano anche gli aspetti di sanità pubblica e di ricerca applicata sulle problematiche dell'AIDS.

Da ultimo, ma non certo per l'importanza, è da ricordare l'imperativo di combattere la discriminazione e la stigmatizzazione delle persone infette da HIV o con AIDS, come riafferma, nel citato recente documento, l'Organizzazione mondiale della sanità e come già stabilito in modo puntuale, nella legge n 135 del 1990».

94A0655

Autorizzazione alla Lega italiana per la lotta contro i tumori in Roma, ad accettare una eredità

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1993, la Lega italiana per la lotta contro i tumori di Roma è stata autorizzata ad accettare l'eredità disposta dalla sig.ra Ivana Merlatti con testamento olografo pubblicato per atto dott Giovanni Varchetta, notaio in Reggio Emilia, numero di repertorio 13982 e consistente in un appartamento, con annessa cantina, sito in Reggio Emilia, via 1 Pindemonte, del periziato valore di L 62 000 000 oltre beni mobili per un valore di L 2 938 721.

94A0656

Autorizzazione all'Associazione nazionale famiglie di fanciulli e adulti subnormali, in Roma, ad accettare una eredità

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1993, l'Associazione nazionale famiglie di fanciulli e adulti subnormali di Roma è stata autorizzata ad accettare l'eredità disposta dalla sig ra Bianca Cavaglieri con testamento olografo pubblicato per atto dott. Giovanni Gilardoni, notaio in Roma, numero di repertorio 25955 e consistente in tre immobili siti in Venezia del periziato valore di L 450.000 000 (nota ufficio tecnico erariale di Venezia 7 febbraio 1990) e in danaro per un ammontare di L 28 000 000.

94A0657

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di un manufatto esplosivo

Con decreto ministeriale n 559 C 18047 XV J(324) del 15 dicembre 1993, il manufatto esplosivo denominato «Detonatore Secondo per spolette meccaniche piezoelettriche di fondello per colpi anticarro per artiglieria terrestre» conforme al disegno n 0000950, che la società Simmel Difesa S p a intende importare, è riconosciuto ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e classificato nella II categoria, gruppo *B* dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico

94A0653

Rettifica di assegnazione del numero ONU di un manufatto esplosivo

Con decreto ministeriale n 559 C 6408 XV J del 21 settembre 1993, il manufatto esplosivo denominato «Motore Booster» del missile Aster che la società BPD Difesa e spazio intende fabbricare nel proprio stabilimento sito in Colleferro (Roma), è riconosciuto nella prima categoria, gruppo *C*, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con il numero ONU 0186 - 1 3C e non con il numero ONU 0274 - 1 3C come riportato nell'estratto del decreto ministeriale n 559,C.18302 XV J datato 13 novembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 36 del 13 febbraio 1992.

94A0654

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art 1 della legge 3 marzo 1951, n 193

Cambi del giorno 1° febbraio 1994

Dollaro USA	1687,18
ECU	1894,70
Marco tedesco	974,97
Franco francese	287,16
Lira sterlina	2541,74
Fiorino olandese	870,22
Franco belga	47,283
Peseta spagnola	12,048
Corona danese	251,20
Lira irlandese	2442,02
Dracma greca	6,780
Escudo portoghese	9,699
Dollaro canadese	1269,13
Yen giapponese	15,629
Franco svizzero	1164,38
Scellino austriaco	138,70
Corona norvegese	226,95
Corona svedese	214,03
Marco finlandese	306,43
Dollaro australiano	1205,83

94A0761

MINISTERO DELLA DIFESA

Autorizzazione ad accettare una donazione disposta a favore dello Stato

Con decreto ministeriale 4 novembre 1993, il Ministero della difesa ha accettato la donazione disposta dai coniugi Alberto Sergio Cocchi e Alba Atti con atto pubblico in data 26 novembre 1992, n. 3910 di repertorio, n. 711 di raccolta, del dott. Claudio Maciarello, notaio in Latina, consistente in due respiratori d'emergenza modello «Medumat Life base mini compact Wainmann 7660», due valigie mediche d'urgenza modello «Baviera base Wainmann 3684», quattro materassi a depressione ortopedici modello «EMS 120.000» e quattro set steccobende a depressione modello «EMS 120200», da destinare al 1° reggimento granatieri di Sardegna, caserma Gandin in Roma e al 2° reggimento granatieri di Sardegna, caserma Ruffo in Roma.

94A0658

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con effetto dal 1° gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Albatros, con sede in Avezzano (L'Aquila) e unità di Avezzano (L'Aquila), per il periodo dal 1° luglio 1993 al 31 dicembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 27 luglio 1993 con decorrenza 1° luglio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 25 novembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Eurocompany, con sede in Catignano (Pescara) e unità di Catignano (Pescara), per il periodo dal 13 aprile 1992 al 12 ottobre 1992.

Istanza aziendale presentata il 23 maggio 1992 con decorrenza 13 aprile 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 4 settembre 1992.

Nota integrativa acquisita in data 3 dicembre 1992.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 13138/9 del 1° luglio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1° luglio 1993 con effetto dal 13 aprile 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Eurocompany, con sede in Catignano (Pescara) e unità di Catignano (Pescara), per il periodo dal 13 ottobre 1992 al 12 aprile 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1992 con decorrenza 13 ottobre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 15 marzo 1993.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 13138/9 del 1° luglio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 1° agosto 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Cereol Italia, con sede in Ravenna e unità di Ancona, Casalpusterlengo (Milano), Castelfiorentino (Firenze), Livorno, Modena, Porto Corsini, Porto Marghera (Venezia) e Revere (Mantova), per il periodo dal 1° agosto 1993 al 31 gennaio 1994.

Istanza aziendale presentata il 26 agosto 1993 con decorrenza 1° agosto 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 18 ottobre 1993;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 1° dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Forlì, con sede in Forlì e unità di Cesena (Forlì) e Forlì, per il periodo dal 1° giugno 1993 al 30 novembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 17 giugno 1993 con decorrenza 1° giugno 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 4 agosto 1993;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 20 settembre 1993 con effetto dal 3 agosto 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Ericsson Sielte, con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dal 3 febbraio 1993 al 2 agosto 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1993 con decorrenza 3 febbraio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 27 settembre 1993;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 20 settembre 1993 con effetto dal 9 novembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Simint Industria, ora *Simintitalia S.p.a.*, - (Gruppo Simint S.p.a.) con sede in Modena e unità di Modena, per il periodo dal 9 maggio 1993 all'8 novembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1993 con decorrenza 9 maggio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 20 luglio 1993.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 13490/10 del 20 ottobre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a povvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 20 settembre 1993 con effetto dal 9 novembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Simint Service (Gruppo Simint S.p.a.) con sede in Modena e unità di Modena, per il periodo dal 9 maggio 1993 all'8 novembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1993 con decorrenza 9 maggio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 20 luglio 1993.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 13490/11 del 20 ottobre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 20 settembre 1993 con effetto dal 5 dicembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Square D. Company Italia, con sede in Arenzano (Genova) e unità di Arenzano (Genova), Bologna, Cormano (Milano) e Sesto Fiorentino (Firenze): per il periodo dal 5 aprile 1993 al 4 ottobre 1993.

Istanza aziendale presentata il 13 maggio 1993 con decorrenza 5 aprile 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 19 ottobre 1993.

Vista la nota integrativa acquisita in data 11 ottobre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento:

7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 20 settembre 1993 con effetto dal 9 novembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. S.P.E. - Società pubblicità editoriali, con sede in Bologna e unità site nelle regioni Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Lombardia, Sicilia, Toscana e Umbria, per il periodo dal 9 maggio 1993 all'8 novembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 giugno 1993 con decorrenza 9 maggio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 25 novembre 1993;

8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 6 ottobre 1993 con effetto dal 15 febbraio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.c. a r.l. Sistema, con sede in Modena e unità di Campogalliano (Modena) e Modena, per il periodo dal 15 agosto 1993 al 14 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1993 con decorrenza 15 agosto 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 15 novembre 1993;

9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con effetto dal 1° marzo 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Miss Deanna, con sede in Milano e unità di S. Martino in Rio (Reggio Emilia), sede secondaria e amm. S. Martino in Rio (Reggio Emilia), per il periodo dal 1° settembre 1993 al 28 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 14 ottobre 1993 con decorrenza 1° settembre 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 29 novembre 1993.

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1° febbraio 1993 con effetto dal 30 dicembre 1991, in favore di un numero massimo di cento lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Ceraminter, con sede in Firenze e unità di S. Giovanni Valdarno e Cavriglia (Arezzo), per il periodo dal 29 gennaio 1993 al 28 giugno 1993.

Istanza aziendale presentata il 5 febbraio 1993 con decorrenza 29 dicembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 2 aprile 1993.

Art. 2, comma 4, della legge n. 223/1991.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento:

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 6 novembre 1992 con effetto dal 7 febbraio 1992, in favore di un numero massimo di cento lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Texpro due, con sede in Bergamo e unità di Pistoia, per il periodo dall'8 febbraio 1993 al 7 agosto 1993.

Istanza aziendale presentata il 5 marzo 1993 con decorrenza 8 febbraio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 7 aprile 1993;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 6 novembre 1992 con effetto dal 7 febbraio 1992, in favore di un numero massimo di cento lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Texpro due, con sede in Bergamo e unità di Pistoia, per il periodo dall'8 agosto 1993 al 6 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 17 settembre 1993 con decorrenza 9 agosto 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 29 ottobre 1993.

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 31 agosto 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. No Sag italiana dal 1° gennaio 1993 *Sepi* (Gruppo Fiat), con sede in San Pietro Mosezzo (Novara), ora Torino e unità di San Pietro Mosezzo, frazione Nibbia (Novara), per il periodo dal 1° settembre 1993 al 28 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1993 con decorrenza 1° settembre 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 19 novembre 1993;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con effetto dal 30 novembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Pensotti, con sede in Legnano (Milano) e unità di Legnano (Milano), per il periodo dal 30 maggio 1993 al 29 novembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 giugno 1993 con decorrenza 30 maggio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 19 novembre 1993;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 24 novembre 1993 con effetto dal 4 gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Imec, con sede in Paderno d'Adda (Como) e unità di Paderno d'Adda (Como) e Carvico (Bergamo), per il periodo dal 4 luglio 1993 al 3 gennaio 1994.

Istanza aziendale presentata il 15 luglio 1993 con decorrenza 4 luglio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 10 novembre 1993;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1° febbraio 1993 con effetto dal 1° gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Ansaldo (Gruppo Ansaldo), dal 20 marzo 1993 *Ansaldo azienda di Finmeccanica*, con sede in Genova e unità di Genova, per il periodo dal 1° luglio 1993 al 31 dicembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 30 luglio 1993 con decorrenza 1° luglio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 27 ottobre 1993;

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1° febbraio 1993 con effetto dal 1° gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Ansaldo industria (Gruppo Ansaldo), con sede in Genova e unità di Genova, Milano e Monfalcone (Trieste), per il periodo dal 1° luglio 1993 al 31 dicembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 28 luglio 1993 con decorrenza 1° luglio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 28 ottobre 1993;

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1° febbraio 1993 con effetto dal 10 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Ansaldo trasporti, con sede in Napoli e unità di Piossasco (Torino), per il periodo dal 1° agosto 1993 al 28 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1993 con decorrenza 1° agosto 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 22 novembre 1993;

7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 20 settembre 1993 con effetto dal 1° febbraio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. S.A.E.M. (Gruppo Fiat), con sede in Monza (Milano) e unità di Monza (Milano), per il periodo dal 1° agosto 1993 al 31 gennaio 1994.

Istanza aziendale presentata il 20 settembre 1993 con decorrenza 1° agosto 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 23 novembre 1993;

8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 6 ottobre 1993 con effetto dal 31 agosto 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. G.S. Gilardini silenziamento (Gruppo Fiat), con sede in Venaria Reale (Torino) e unità di Venaria Reale (Torino), per il periodo dal 1° settembre 1993 al 28 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1993 con decorrenza 1° settembre 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 22 novembre 1993;

9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 20 settembre 1993 con effetto dal 1° gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Fiat Geotech (Gruppo Fiat), con sede in Modena e unità di Lecce-Stupinigi (Torino) e aree amm.ve coll., per il periodo dal 1° luglio 1993 al 31 dicembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 luglio 1993 con decorrenza 1° luglio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 18 novembre 1993;

10) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 febbraio 1993 con effetto dal 9 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Ansaldo componenti dal 30 dicembre 1992 *Ansaldo Gie*, con sede in Genova e unità di Legnano (Milano), per il periodo dal 9 giugno 1993 all'8 dicembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 20 luglio 1993 con decorrenza 9 giugno 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 28 ottobre 1993;

11) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 febbraio 1993 con effetto dal 1° gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Ansaldo componenti, dal 30 dicembre 1992 *Ansaldo Gie*, con sede in Genova e unità di Genova e Milano, per il periodo dal 30 giugno 1993 al 29 dicembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 20 luglio 1993 con decorrenza 30 giugno 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 28 ottobre 1993;

12) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 febbraio 1993 con effetto dal 1° gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Ansaldo componenti, dal 30 dicembre 1992 *Ansaldo Gie*, con sede in Genova e unità di Genova e Milano, per il periodo dal 30 dicembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 20 luglio 1993 con decorrenza 30 dicembre 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 28 ottobre 1993;

13) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con effetto dal 4 gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Abb Maint, con sede in Legnano (Milano) e unità di Bergamo, per il periodo dal 4 luglio 1993 al 3 gennaio 1994.

Istanza aziendale presentata il 21 luglio 1993 con decorrenza 4 luglio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 19 novembre 1993;

14) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 26 giugno 1992 con effetto dal 4 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. C.A.B.I. Cattaneo, con sede in Milano e unità di Milano, per il periodo dal 4 maggio 1993 al 3 novembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 9 giugno 1993 con decorrenza 4 maggio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 10 novembre 1993;

15) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Ae Borgo già *Borgo Nova*, con sede in Alpignano (Torino) e unità di Desenzano (Brescia), per il periodo dall'11 gennaio 1993 al 10 luglio 1993.

Istanza aziendale presentata il 19 novembre 1992 con decorrenza 11 gennaio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 29 gennaio 1993.

Vista la nota integrativa acquisita in data 6 dicembre 1993.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 6 ottobre 1993, n. 13436/19;

16) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale con effetto dall'11 gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Ae Borgo già *Borgo Nova*, con sede in Alpignano (Torino) e unità di Desenzano (Brescia), per il periodo dall'11 luglio 1993 al 10 gennaio 1994.

Istanza aziendale presentata il 5 luglio 1993 con decorrenza 11 luglio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 1° ottobre 1993.

Vista la nota integrativa acquisita in data 6 dicembre 1993.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 20 ottobre 1993, n. 13493/14.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

17) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 12 dicembre 1992 con effetto dal 27 aprile 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Sistema compositi (Gruppo Fiat), con sede in Milano e unità di Castellaccio di Paliano (Frosinone), per il periodo dal 27 aprile 1993 al 26 ottobre 1993.

Istanza aziendale presentata il 1° giugno 1993 con decorrenza 27 aprile 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 28 ottobre 1993;

18) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 20 settembre 1993 con effetto dal 31 agosto 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Soc. distribuzione ricambi, dal 1° gennaio 1993 *Gilardini distribuzione*, con sede in Torino e unità di Grugliasco (Torino), S. Antonino (Torino) e uffici di Torino, per il periodo dal 1° settembre 1993 al 28 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1993 con decorrenza 1° settembre 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 19 novembre 1993.

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalle mense aziendali di seguito elencate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi indicati a fianco di ciascuna società limitatamente alle giornate in cui nei predetti periodi vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria presso le imprese industriali in cui viene svolto il servizio mensa:

1) *S.p.a. Ge.Me.Az. Cusin* c/o Zanussi elettrodomestici, con sede in Milano e stabilimento di Porcia (Pordenone):

periodo: dal 24 novembre 1980 al 30 giugno 1981;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 ottobre 1984;
prima concessione: dal 24 novembre 1980;
pagamento diretto: no.

Art. 21, comma quinto, lettere *a)* e *b)*, della legge n. 675/1977.

2) *S.p.a. Ge.Me.Az. Cusin* c/o Zanussi elettrodomestici, con sede in Milano e stabilimento di Porcia (Pordenone):

periodo: dal 1° luglio 1981 al 31 luglio 1981;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 ottobre 1984;
prima concessione: dal 24 novembre 1980;
pagamento diretto: no.

Art. 21, comma quinto, lettere *a)* e *b)*, della legge n. 675/1977.

3) *S.p.a. Ge.Me.Az. Cusin* c/o Zanussi elettrodomestici, con sede in Milano e stabilimento di Porcia (Pordenone):

periodo: dal 14 settembre 1981 al 26 dicembre 1981;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 ottobre 1984;
prima concessione: dal 24 novembre 1980;
pagamento diretto: no.

Art. 21, comma quinto, lettere *a)* e *b)*, della legge n. 675/1977.

4) *S.p.a. Ge.Me.Az. Cusin unità mensa* c/o Zanussi elettronica, con sede in Milano e stabilimento di Vallenoncello (Pordenone):

periodo: dal 23 ottobre 1980 al 10 aprile 1980;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 ottobre 1984;
prima concessione: dal 23 ottobre 1980;
pagamento diretto: no.

Art. 21, comma quinto, lettere *a)* e *b)*, della legge n. 675/1977.

5) *S.p.a. Ge.Me.Az. Cusin unità mensa* c/o Zanussi elettronica, con sede in Milano e stabilimento di Vallenoncello (Pordenone):

periodo: dal 22 giugno 1981 al 31 luglio 1981;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 ottobre 1984;
prima concessione: dal 23 ottobre 1980;
pagamento diretto: no.

Art. 21, comma quinto, lettere *a)* e *b)*, della legge n. 675/1977.

6) *S.p.a. Ge.Me.Az. Cusin unità mensa* c/o Zanussi elettronica, con sede in Milano e stabilimento di Vallenoncello (Pordenone):

periodo: dal 31 agosto 1981 al 30 novembre 1981;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 ottobre 1984;
prima concessione: dal 23 ottobre 1980;
pagamento diretto: no.

Art. 21, comma quinto, lettere *a)* e *b)*, della legge n. 675/1977.

7) *S.p.a. Ge.Me.Az. Cusin unità mensa* c/o Zanussi elettronica, con sede in Milano e stabilimento di Vallenoncello (Pordenone):

periodo: dal 12 dicembre 1981 al 26 dicembre 1981;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 ottobre 1984;
prima concessione: dal 23 ottobre 1980;
pagamento diretto: no.

Art. 21, comma quinto, lettere *a)* e *b)*, della legge n. 675/1977.

8) *S.p.a. Ge.Me.Az. Cusin unità mensa* c/o Zanussi elettronica, con sede in Milano e stabilimento di Vallenoncello (Pordenone):

periodo: dall'8 marzo 1982 al 10 aprile 1982;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 ottobre 1984;
prima concessione: dal 23 ottobre 1980;
pagamento diretto: no.

Art. 21, comma quinto, lettere *a)* e *b)*, della legge n. 675/1977.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 6 ottobre 1993 con effetto dal 29 dicembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Officine casertane, con sede in Napoli e unità di S. Nicola La Strada (Caserta), per il periodo dal 29 giugno 1993 al 28 dicembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 luglio 1993 con decorrenza 29 giugno 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 26 novembre 1993;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale

disposta con decreto ministeriale del 20 settembre 1993 con effetto dal 21 dicembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Ge.Ma., con sede in Melito (Napoli) e unità di Melito (Napoli), per il periodo dal 19 luglio 1993 al 20 dicembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 26 luglio 1993 con decorrenza 21 giugno 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 19 novembre 1993.

Art. 2, comma 4, della legge n. 223/1991.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Clam Sud, con sede in Marcianise (Caserta) e unità di Marcianise (Caserta), per il periodo dal 12 ottobre 1992 all'11 aprile 1993.

Istanza aziendale presentata il 12 novembre 1992 con decorrenza 12 ottobre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 11 giugno 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 12 ottobre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Clam Sud, con sede in Marcianise (Caserta) e unità di Marcianise (Caserta), per il periodo dal 12 aprile 1993 al 1° giugno 1993.

Istanza aziendale presentata il 9 aprile 1993 con decorrenza 12 aprile 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 26 novembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 27 luglio 1992 con effetto dal 9 luglio 1991, in favore di un numero massimo di 100 lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Italiana manifatture, con sede in S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), e unità di Acquaviva (Ascoli Piceno), Colonnella (Teramo) e Roseto (Teramo), per il periodo dal 6 gennaio 1993 al 5 luglio 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1993 con decorrenza 6 gennaio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 14 marzo 1993;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 7 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Nardi Francesco & Figli, con sede in San Giustino (Perugia) e unità di San Giustino (Perugia), per il periodo dal 7 maggio 1993 al 6 agosto 1993.

Istanza aziendale presentata il 18 marzo 1993 con decorrenza 7 maggio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 20 aprile 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 7 febbraio 1992, in favore di un numero massimo di 400 lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Nardi Francesco & Figli, con sede in San Giustino (Perugia) e unità di San Giustino (Perugia), per il periodo dal 7 agosto 1993 al 6 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 15 settembre 1993 con decorrenza 7 agosto 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 4 novembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 6 gennaio 1992, in favore di un numero massimo di 100 lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.c. a r.l. Consorzio agrario regionale della Lucania, con sede in Potenza e unità di Gaudiano di Lavello (Potenza), Matera, Potenza, per il periodo dal 6 gennaio 1993 al 5 luglio 1993.

Istanza aziendale presentata il 27 gennaio 1993 con decorrenza 6 gennaio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 12 marzo 1993;

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 6 gennaio 1992, in favore di un numero massimo di 100 lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.c. a r.l. Consorzio agrario regionale della Lucania, con sede in Potenza e unità di Gaudiano di Lavello (Potenza), Matera, Potenza, per il periodo dal 6 luglio 1993 al 5 gennaio 1994.

Istanza aziendale presentata il 17 luglio 1993 con decorrenza 6 luglio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 3 settembre 1993.

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 aprile 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 16 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Istituto Donegani, con sede in Novara e unità di Milano, per il periodo dal 1° aprile 1993 al 30 giugno 1993.

Istanza aziendale presentata il 27 aprile 1993 con decorrenza 1° aprile 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 12 ottobre 1993;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 1° ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Montefibre, con sede in Milano e unità di Milano, uffici direzionali e sede, per il periodo dal 1° aprile 1993 al 30 aprile 1993.

Istanza aziendale presentata il 26 marzo 1993 con decorrenza 1° aprile 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 24 settembre 1993;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 aprile 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale; è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 1° ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Enichem Anic già *Praoil Aromatici e Raff.*, dal 1° agosto 1993 *Enichem S.p.a.*, con sede in Milano e unità di Sarroch (Cagliari), per il periodo dal 1° maggio 1993 al 6 agosto 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1993 con decorrenza 1° maggio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 4 agosto 1993;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 20 settembre 1993 con effetto dal 30 novembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Cartiere Burgo, con sede in Verzuolo (Cuneo) e unità di Avezzano (L'Aquila), Corsico (Milano), Germagnano (Torino), Mantova, sede amministrativa di San Mauro Torinese (Torino), Tolmezzo (Udine), Verzuolo (Cuneo), per il periodo dal 30 maggio 1993 al 29 novembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 15 luglio 1993 con decorrenza 30 maggio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 25 ottobre 1993.

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione anziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 9 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Ausimont già *Montefluos*, con sede in Milano e unità di Alessandria e Porto Marghera (Venezia), per il periodo dal 9 giugno 1993 all'8 dicembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 22 luglio 1993 con decorrenza 9 giugno 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 21 ottobre 1993;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Nuova Italtec, con sede in Napoli e unità di Caivano (Napoli), per il periodo dall'8 giugno 1992 al 7 dicembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 24 luglio 1992 con decorrenza 8 giugno 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 9 aprile 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dall'8 giugno 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Nuova Italtec, con sede in Napoli e unità di Caivano (Napoli), per il periodo dall'8 dicembre 1992 al 7 giugno 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 1993 con decorrenza 8 dicembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 16 luglio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 1° giugno 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Europa Metalli - L.M.I., con sede in Firenze e unità di Villa Carcina (Brescia), per il periodo dal 1° giugno 1993 al 30 novembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 22 giugno 1993 con decorrenza 1° giugno 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 27 ottobre 1993;

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 20 settembre 1993 con effetto dal 28 settembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. C.M. Industriale, con sede in Ascoli Piceno e unità di Ascoli Piceno, per il periodo dal 28 marzo 1993 al 27 settembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 30 aprile 1993 con decorrenza 28 marzo 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 3 giugno 1993.

Nota integrativa acquisita in data 25 novembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 13334/5 del 20 settembre 1993.

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con effetto dal 4 gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Nuova Icap, con sede in S. Maria degli Angeli - Assisi (Perugia) e unità di S. Maria degli Angeli - Assisi (Perugia), per il periodo dal 4 luglio 1993 all'11 ottobre 1993.

Istanza aziendale presentata il 7 agosto 1993 con decorrenza 4 luglio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 25 novembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con effetto dal 15 febbraio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.n.c. Società cartotecnica Moderna, con sede in Perugia e unità di Perugia, per il periodo dal 15 agosto 1993 al 14 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1993 con decorrenza 15 agosto 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 8 novembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

94A0659

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto-legge 29 gennaio 1994, n. 73, recante: «Provvedimenti urgenti per il procedimento elettorale». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 24 del 31 gennaio 1994).

All'art. 1, comma 2, del decreto-legge citato in epigrafe, alla pag. 10, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «2. All'articolo 18-*bis*, comma 1, terzo periodo, del testo unico *della legge recante* norme per l'elezione della Camera dei deputati, ...», si legga: «2. All'articolo 18-*bis*, comma 1, terzo periodo, del testo unico *delle leggi recanti* norme per l'elezione della Camera dei deputati, ...».

94A0759

Comunicato relativo al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 10 dicembre 1993 concernente: «*Nuovo schema di convenzione tipo da valere per la stipula dei* contratti di cessione del diritto di utilizzazione dei risultati conseguiti in esecuzione, tramite contratti di ricerca, dei programmi nazionali di ricerca previsti dalla legge 17 febbraio 1982, n. 46, recante: "Interventi per i settori dell'economia di rilevanza internazionale"». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 296 del 18 dicembre 1993).

Nel decreto citato in epigrafe e pubblicato nella citata *Gazzetta Ufficiale*, nelle premesse, alla pag. 21, dove è scritto: «Vista la legge 9 maggio 1989, n. *169*: "Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica";», deve leggersi: «Vista la legge 9 maggio 1989, n. *168*: "Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica";».

Sempre alla pag. 21, dove è scritto: «Visto il proprio decreto in data 21 dicembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. *335* del 28 dicembre 1984, con il quale è stato predisposto lo schema di capitolato tecnico da allegare ai contratti di ricerca di cui sopra;», deve leggersi: «Visto il proprio decreto in data 21 dicembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. *355* del 28 dicembre 1984, con il quale è stato predisposto lo schema di capitolato tecnico da allegare ai contratti di ricerca di cui sopra;».

Inoltre, alla pag. 22, all'art. 2, comma 2, dove è scritto: «Il contraente accetta e si impegna a porre *in atto tutto quanto necessario* per la ottimale utilizzazione dei risultati oggetto del presente contratto, anche nel rispetto delle condizioni previste al citato allegato, nonché *nella* fattispecie di cui al successivo art. 4.», deve leggersi: «Il contraente accetta e si impegna a porre in atto tutto quanto necessario per la ottimale utilizzazione dei risultati oggetto del presente contratto, anche nel rispetto delle condizioni previste al citato allegato, nonché *nelle* fattispecie di cui al successivo art. 4.».

Alla pag. 23, all'art. 5, comma 11, dove è scritto: «I pagamenti di cui al primo comma del presente articolo vengono effettuati al netto *degli* eventuali crediti derivanti da oneri previsti dal contratto di cui al punto *a)* delle premesse e/o allo stesso sottostanti;», deve leggersi: «I pagamenti di cui al primo comma del presente articolo vengono effettuati al netto *di* eventuali crediti derivanti da oneri previsti dal contratto di cui al punto *a)* delle premesse e/o allo stesso sottostanti;».

Alla pag. 23, all'art. 5, comma 13, dove è scritto: «quanto ai pagamenti annuali, per ogni anno solare vengono effettuati all'I.M.I. S.p.a. nella sua specifica qualità di gestore del Fondo speciale per la ricerca applicata, entro il 31 gennaio dell'anno successivo sulla base dell'importo risultante dai rapporti di cui al successivo comma. Tali pagamenti verranno effettuati per gli importi eccedenti l'ammontare dell'anticipo sopraindicato;», deve leggersi: «quanto ai pagamenti annuali, per ogni anno solare *essi* vengono effettuati all'I.M.I. S.p.a. nella sua specifica qualità di gestore del Fondo speciale per la ricerca applicata, entro il 31 gennaio dell'anno successivo sulla base dell'importo risultante dai rapporti di cui al successivo comma. Tali pagamenti verranno effettuati per gli importi eccedenti l'ammontare dell'anticipo sopraindicato;».

94A0660

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

CANONI DI ABBONAMENTO - 1994

CANONI ABBONAMENTO	ITALIA	ESTERO
Annuale	L. 336.000	L. 672.000
Semestrale	L. 205.000	L. 410 000

	ITALIA	ESTERO
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni sedici pagine o frazione	L. 1.450	L. 2.900

L importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n 387001 intestato a Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma sul retro deve essere indicata la causale nonche il codice fiscale o il numero di partita IVA dell abbonato

La richiesta di rinvio dei fascicoli non recapitati deve pervenire all'Istituto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. La richiesta deve specificare nominativo, indirizzo e numero di abbonamento.

INSERZIONI - 1994

La pubblicazione dell'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* è prevista il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento da parte dell'Ufficio inserzioni.

Per la «Convocazione di assemblea» e per gli «Avvisi d'asta» e necessario che la richiesta di inserzione pervenga all'Ufficio almeno 23 giorni di calendario prima della data fissata per la convocazione di assemblea o per la data dell'asta.

Gli avvisi da inserire nel Bollettino estrazione titoli (Supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva a quella relativa alla data di presentazione.

L'importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 - intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma. indicando a tergo del certificato di allibramento la causale del versamento. L'Istituto non risponde dei ritardi causati dall'omissione di tale indicazione.

MODALITA

I testi delle inserzioni devono essere redatti su carta da bollo Nei casi in cui, in forza di legge, e prevista l'esenzione dalla tassa di bollo, deve essere utilizzata la carta uso bollo

Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o piu cifre) questi devono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale e, per esigenze tipografiche ogni riga puo contenere un massimo di sei numeri

Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia devono riportare la firma leggibile del responsabile della richiesta, il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o comunque con carattere stampatello

Tutti gli avvisi devono indicare le generalita ed il preciso indirizzo del richiedente nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA

Qualora l inserzione venga presentata per la pubblicazione da un incaricato diverso dal firmatario e necessaria delega scritta rilasciata dallo stesso e il delegato deve esibire documento personale valido

Per gli avvisi giudiziari e necessario che il relativo testo sia accompagnato da copia del provvedimento emesso dall Autorità competente, tale adempimento non e indispensabile per gli avvisi gia vistati dalla predetta autorita

Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura Quale giustificativo dell inserzione viene inviata per posta ordinaria una copia della *Gazzetta Ufficiale* nella quale e riportata l inserzione richiesta

Qualora il richiedente desiderasse ricevere il giustificativo a mezzo lettera raccomandata-espresso devono essere versate ulteriori L 8 000 per spese postali

TARIFFE (*)

ANNUNZI COMMERCIALI

Testata	(Riferita alla sola intestazione dell inserzionista ragione sociale, indirizzo, capitale sociale, partita IVA, ecc) Diritto fisso per il massimo di tre righe	L. 102.000
Testo	per ogni riga o frazione di riga . . .	L. 34.000

ANNUNZI GIUDIZIARI

Testata	(Riferita alla sola tipologia dell inserzione ammortamento titoli notifiche per pubblici proclami, cambiamento di nome e cognome ecc) Diritto fisso per il massimo di due righe	L. 27.000
Testo	per ogni riga o frazione di riga . . .	L. 13.500

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

PESCARA
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

BASILICATA

MATERA
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

POTENZA
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

COSENZA
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

PALMI (Reggio Calabria)
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

REGGIO CALABRIA
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

SOVERATO (Catanzaro)
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

ANGRI (Salerno)
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

AVELLINO
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

BENEVENTO
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

CASERTA
Libreria CROCE
Piazza Dante

CAVA DEI TIRRENI (Salerno)
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

FORIO D'ISCHIA (Napoli)
Libreria MATTERA

NOCERA INFERIORE (Salerno)
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

SALERNO
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

ARGENTA (Ferrara)
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

FORLÌ
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

MODENA
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

PARMA
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

PIACENZA
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

REGGIO EMILIA
Cartolibreria MODERNA - S.c. a r.l.
Via Farini, 1/M

RIMINI (Forlì)
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

PORDENONE
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

TRIESTE
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

UDINE
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

APRILIA (Latina)
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

FROSINONE
Cartolibrèria LE MUSE
Via Marittima, 15

LATINA
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

LAVINIO (Roma)
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

RIETI
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

ROMA
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
L.E.G. - Libreria Economico Giuridico
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

SORA (Frosinone)
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

TIVOLI (Roma)
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

TUSCANIA (Viterbo)
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

VITERBO
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

IMPERIA
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

LA SPEZIA
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

SAVONA
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

ARESE (Milano)
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

BERGAMO
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

BRESCIA
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

COMO
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

CREMONA
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

MANTOVA
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

PAVIA
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

SONDRIO
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

VARESE
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

ANCONA
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

ASCOLI PICENO
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

MACERATA
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

PESARO
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

CAMPOBASSO
Libreria DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

ISERNIA
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

ALESSANDRIA
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

ALBA (Cuneo)
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

ASTI
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

BIELLA (Vercelli)
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

CUNEO
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

TORINO
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

ALTAMURA (Bari)
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

BARI
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

BRINDISI
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

CORATO (Bari)
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9

FOGGIA
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

LECCE
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M. Di Pietro, 28

MANFREDONIA (Foggia)
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

TARANTO
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

ALGHERO (Sassari)
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

CAGLIARI
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

NUORO
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

ORISTANO
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

SASSARI
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

CALTANISSETTA
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

CATANIA
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

ENNA
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

FAVARA (Agrigento)
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

MESSINA
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

PALERMO
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

RAGUSA
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

SIRACUSA
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

TRAPANI
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

AREZZO
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

FIRENZE
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

GROSSETO
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

LIVORNO
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

LUCCA
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s.a.s.
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

MASSA
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

PISA
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

PISTOIA
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

SIENA
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

BOLZANO
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

TRENTO
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO (Perugia)
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41

PERUGIA
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

TERNI
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

PADOVA
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

ROVIGO
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

TREVISO
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

VENEZIA
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri

VERONA
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

VICENZA
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L.	357.000
- semestrale	L.	195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	65.500
- semestrale	L.	46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	200.000
- semestrale	L.	109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	65.000
- semestrale	L.	45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	199.500
- semestrale	L.	108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L.	687.000
- semestrale	L.	379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	336.000
Abbonamento semestrale	L.	205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189